



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS PNRR (Giada) 8.35.2/2021

Allegati: 7

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8036]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8036]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8036] TORTONA, POZZOLO FORMIGARO E FRUGAROLO (AL) – Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Tortona 2", di potenza pari a 60 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: MARGISOLAR S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

08/04/2024



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cueno
(sabap-al@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza Speciale PNRR

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza Speciale PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-*ter* del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti

indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti”*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13”*, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”*.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l’art. 41, comma 4, e l’Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all’art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e poe delle pratiche”*.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che **MARGISOLAR S.r.l.** con nota del 10/01/2022, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto in oggetto, successivamente perfezionata.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali** dell'allora **Ministero della transizione ecologica** (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0128192 del 17/10/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di progetto, consiste nella realizzazione di un impianto agrovoltaiico sito nel comune di Tortona e nel comune di Pozzolo Formigaro, località cascina Ponzana e cascina Ponzanina. I moduli fotovoltaici saranno disposti su strutture ad inseguimento monoassiale installate su terreni di proprietà della Società. L'impianto sarà collegato alla rete elettrica presso la cabina primaria di E-distribuzione "Bosco Marengo", sita nel Comune di Frugarolo (AL). Il terreno disponibile per l'intervento è pari a 101,39412 ettari, mentre la superficie massima coperta dall'impianto sarà di circa 29,912497 ettari. La linea interrata sarà in media tensione a 30 kV sino alla nuova sottostazione AT/MT denominata Margisolar, nel comune di Frugarolo ed in prossimità della SP 180 per una lunghezza totale di 9450 metri; il tracciato riguarderà i comuni di Tortona, Frugarolo e Alessandria. La massima altezza raggiunta dai moduli fotovoltaici sarà di 5,07 metri e la distanza minima tra i moduli in posizione orizzontale è di 7 metri. Il Proponente negli elaborati di progetto riporta che tra i vincoli presenti nell'area vi è "... area a rischio archeologico D. Lgs. 42/2004, derivante dalle forme di tutela disposte sulla via Emilia detta Levata, strada vicinale dei Molini e strada Pavese/strada dei Bandetti, quali vestigia della centuriazione romana. Il vincolo comporta una distanza di 50 metri da tali strade ...". Al di sotto dei moduli fotovoltaici, verrà seminato un prato permanente di trifoglio ladino e festuca rossa o erba medica, mentre, nelle aree ad interfila, si procederà alla semina di coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico. Non sono previsti movimenti di terra in quanto la posa degli inseguitori non necessita di fondazioni ma saranno infissi nel terreno, mentre quelle dei volumi tecnici sono superficiali; in ogni caso, il materiale di scavo sarà ricollocato sul terreno o smaltito in discariche autorizzate. Il campo fotovoltaico sarà recintato con rete metallica plastificata a maglia sciolta, di altezza pari a 2,50 metri. Il Proponente inoltre rispetto agli impatti visivi dell'impianto, dichiara che sono limitati definendoli di significatività lieve per la fase di esercizio, mentre per la fase di cantiere e di dismissione considera una significatività bassa in quanto limitata nel tempo.




Immagine elaborata dal Proponente – modifica layout di progetto

CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto ad apportare alcune modifiche al layout di progetto presentato prima della pubblicazione delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltaiici" del MiTE, ritenendo di adeguarlo ai requisiti ivi contenuti; in particolare, ha provveduto ad arretrare la recinzione di 10 metri in alcuni tratti del perimetro dell'impianto, ad utilizzare moduli più efficienti nel rapporto potenza/superficie e a

prevedere un interasse tra le strutture pari a 11,5 metri; come si evince dall'immagine precedente, in verde sono indicate le perimetrazioni dell'impianto modificate mentre in rosso quelle rimaste invariate.



Immagini elaborate dal Proponente tratte dalla documentazione integrativa (cfr. elaborato Integrazioni del 21/03/2023 - MIC.05.a - modello 3D e fotoinserti)

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'P', located in the bottom left corner of the page.

- **Soprintendenza Speciale per il PNRR** nota prot. n. 4661 del 18/10/2022, con cui ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e alle UU.OO. DG ABAP Servizi II e III della SS-PNRR, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA, riferendo anche rispetto all'autorizzazione paesaggistica a seguito della riformulazione dell'art. 25, co. 2 - *quinques* del D.Lgs.152/2006;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** nota prot. n. 17427 del 14/11/2022 (cfr. Allegato 1), con cui ha espresso la necessità di richiedere chiarimenti e integrazioni al progetto di cui trattasi;
- **U.O. DG ABAP Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 5972 del 23/11/2022 (cfr. Allegato 2), con cui ha comunicato di concordare con le richieste riportate al punto 8 del parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP del 14/11/2022;
- **U.O. DG ABAP Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 6009 del 23/11/2022 (cfr. Allegato 3), con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio in cui riporta di concordare con le richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP nel parere del 14/11/2022;
- **Provincia di Alessandria** nota prot. n. 59323 dell'08/11/2022 trasmessa alla Scrivente da parte della Soprintendenza ABAP competente, con cui ha comunicato la sospensione del procedimento di autorizzazione ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, e che lo stesso verrà avviato solo a conclusione della VIA;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6033 del 23/11/2022 (cfr. Allegato 4), con cui ha chiesto chiarimenti e integrazioni al Proponente per il progetto di cui trattasi;
- **MARGISOLAR S.r.l.** nota prot. MS_S016/2022 del 23/12/2022 (acquisita dalla Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 7407 del 27/12/2022), con cui ha chiesto una sospensione dei termini per la consegna delle integrazioni richieste;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. 27641 del 27/02/2023, con cui <... *assegna alla Società proponente il termine di ulteriori 20 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, al fine di adempiere alla richiesta di documentazione integrativa, come da nota del Ministero della Cultura prot. 6033-P del 23 novembre 2022 ...*>;
- **MARGISOLAR S.r.l.** nota prot. MS_S001/2023 del 14/03/2023 (acquisita dalla Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 4814 del 31/03/2023), con cui ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Scrivente;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 10612 del 09/06/2023, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Alessandria e alle UU.OO. DG ABAP della SS-PNRR Servizi II e III della pubblicazione della documentazione integrativa, richiedendo pertanto le definitive valutazioni di competenza;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6955 del 28/02/2024 con cui, nell'informare gli Uffici del MiC che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. 32207 del 20/02/2024 ha trasmesso < ... *la sfavorevole sentenza n. 129/2024, che ha accolto il ricorso di Margisolar S.r.l. "per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di loro competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura ..."*> ha sollecitato la Soprintendenza ABAP ad emettere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza al fine di poter concludere in tempi celeri l'istruttoria;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** nota prot. n. 4717 del 27/03/2024 (cfr. Allegato 5), con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo reso in senso favorevole subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;

- U.O. DG ABAP - Servizio II - **Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 10059 del 02/04/2024 (cfr. Allegato 6);
- U.O. DG ABAP - Servizio III - **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 10389 del 05/04/2024 (cfr. Allegato 7).

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria in cui riporta che l'intervento di cui trattasi non risulta ricadere in aree oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004, tuttavia, esternamente all'area di intervento, a circa un chilometro, sussiste la Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia con DM 15/11/2004. L'area oggetto di intervento inoltre non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela *ope legis*, queste ultime non presenti nemmeno nelle immediate vicinanze dell'impianto di cui trattasi. L'impianto inoltre non interferisce direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, tuttavia, in prossimità dell'area di intervento è presente l'Abbazia di Rivalta Scrivia e l'adiacente edificio monumentale annesso, entrambi sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004. Per quanto attiene ai beni archeologici, non sussistono dichiarazioni di interesse culturale, tuttavia le opere in progetto interferiscono direttamente con beni archeologici già noti, tutelati *ope legis* ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004. Si tratta in particolare dei resti della strada romana via *Aemilia Scauri/via Iulia Augusta*, il cui tracciato corrisponde all'attuale strada vicinale Levata, che da progetto sarà attraversata dall'elettrodotto di connessione; sia l'impianto di produzione agrifotovoltaica, sia l'elettrodotto di connessione interessano aree ad elevato potenziale archeologico o a "rischio archeologico" rilevate dai vigenti PRGC di Tortona (art. 54 NTA), di Pozzolo Formigaro (art 40 bis NTA), di Frugarolo (art. 19.4 NTA) e di Bosco Marengo (art. 13 NTA), definite in rapporto sia alla presenza di assi viari antichi, sia all'elevato grado di conservazione della centuriazione romana, sia infine alla distribuzione di precedenti ritrovamenti.



(stralcio cartografico tratto dalla Relazione archeologica, elaborato EL-17, indicazione della via Aemilia Scaurii in tratto punto viola e dell'area di diretta interferenza con il cavidotto)

CONSIDERATO che la realizzazione del presente impianto comporta una diretta interferenza tra l'elettrodotto in progetto e la via *Aemilia Scauri/Iulia Augusta* (a differenza dell'adiacente impianto agrivoltaico identificato con codice ID VIP 8038, il quale, pur approssimandosi al percorso stradale antico, non lo interseca direttamente); la Soprintendenza inoltre evidenzia che "... sia l'impianto di produzione agrifotovoltaica, sia l'elettrodotto di connessione interessano aree ad elevato potenziale archeologico o a rischio archeologico rilevante ...".

CONSIDERATO quanto evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria nel proprio parere endoprocedimentale del 14/11/2022, ovvero che l'area interessata dall'intervento di cui trattasi "... è composta da una pluralità di appezzamenti aventi forma irregolare a prevalente destinazione agricola ed individuati, in relazione alla qualità d'uso del suolo, in Classe III, così come identificata secondo la Carta della Capacità d'Uso dei Suoli redatta dalla Regione Piemonte dall'I.P.L.A. in scala 1:50.000 edizione 2009 ...".

CONSIDERATO che in merito alla compatibilità del progetto con le previsioni e prescrizioni del PPR, si evidenzia che l'impianto risulta ricadere all'interno dell'Ambito di Paesaggio denominato *Piana Alessandrina*, Unità di paesaggio "*Piana tra Alessandria e Tortona*", per la quale è prevista la tipologia normativa "*Rurale/insediato non rilevante* avente quali caratteri tipizzanti la *Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza*".

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di cui trattasi comprende zone normate dalle NdA del PPR, nel caso specifico, dagli articoli nn. 22, 32 e 40 che riguardano, rispettivamente *Viabilità storica e patrimonio ferroviario, Aree rurali di specifico interesse paesaggistico e Insediamenti rurali*.

CONSIDERATO che l'impianto di progetto si colloca in un'area interessata dalla presenza diffusa di *testimonianze storiche del territorio rurale*, normate dall'art. 25 delle NdA del Ppr; in particolare il predetto articolo dispone tra le direttive "... la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni ...", come anche "... la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie ... disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica ..."; a tal proposito si deve evidenziare come la *Cascina Ponzana* risulta del tutto circondata dall'impianto di cui trattasi.

VISTA la documentazione integrativa elaborata dal Proponente in riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Scrivente.

RITENUTO di poter condividere il riscontro formulato dalla Soprintendenza ABAP con il proprio parere del 27/03/2024 in merito alla richiesta di documentazione integrativa di questo Ministero.

CONSIDERATO in particolare che, rispetto alle integrazioni richieste:

- non emergono considerazioni concrete in merito agli impatti cumulativi in quanto il Proponente nell'elaborato denominato *Studio di impatto ambientale – Impatti cumulativi*, si limita ad identificare gli impianti esistenti e in corso di realizzazione presenti in un raggio di 10 chilometri, concludendo che <... gli effetti cumulativi dovuti alla contiguità delle aree che interesseranno il parco agrovoltaiico denominato MARGISOLAR con gli altri impianti fotovoltaici presenti o in progetto sul territorio limitrofo (entro un raggio di 10 Km), si ritiene possano essere considerati come trascurabili, come entità oppure come durata ...> tuttavia, non si può non considerare il numero di impianti già esistenti in prossimità di quello in oggetto, come anche la mancata volontà della Società proponente di prevedere una localizzazione alternativa a quella prevista tuttavia richiesta dalla Scrivente in fase di documentazione integrativa;
- rispetto alla richiesta della Scrivente di fornire chiarimenti sulle modalità concrete di realizzazione, conduzione e sostenibilità economica dell'impianto e la relativa richiesta di indicare i titolari delle attività agricole previste, si prende atto della lettera d'intenti prodotta tra la Società e la parte interessata per le attività agricole previste, tuttavia non si riscontra nello specifico un apposito Piano colturale di dettaglio in cui vengano indicate le attività agricole da eseguirsi nel corso della vita utile dell'impianto.

CONSIDERATO che il Proponente in riscontro alla verifica circa le aree idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021 riporta quanto segue:

Dalla cartografia elaborata ed allegata alla presente risulta quanto segue:



- *Le aree d'impianto sono esterne alla fascia di rispetto dei seguenti beni tutelati:*
 - o *Abbazia di Rivalta*
 - o *Torre Garofoli*
 - o *Complesso monumentale di Santa Croce*
 - o *Chiesa di San Felice*
- *Parte del cavidotto e parte delle aree di impianto intercettano la fascia di rispetto di 500 metri dal bene tutelato ope legis ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 concernente i resti della strada romana via Aemilia Scauri/via Iulia Augusta, il cui tracciato corrisponde all'attuale strada vicinale Levata.*
- *Parte della sottostazione elettrica ricade nella fascia di rispetto di 500 metri dal bene tutelato Complesso monumentale di Santa Croce. Si sottolinea che tale opera risulta condivisa con altro produttore e che è già stata autorizzata da Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 237 del 28.11.2022.*

Si evidenzia inoltre che l'area di impianto rientra nel buffer di 500 m da aree a destinazione produttiva.

CONSIDERATO tuttavia che, in merito a quanto sopra riportato, il Proponente non fa riferimento alla presenza di beni tutelati, come invece indicato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale ovvero alla presenza dell'edificio monumentale di Santa Croce, situato a circa 400 metri dalla sottostazione elettrica condivisa con altro produttore e già autorizzata dalla Provincia di Alessandria come anche ai resti della strada romana via Aemilia Scauri/ via Iulia Augusta il cui tracciato corrisponde all'attuale strada Levata.

VISTI i pareri e le osservazioni pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si richiamano a seguire:

- *parere dell'Ente ARPA Piemonte (acquisito dal MASE con prot. n. 6051 il 17/01/2023), nelle cui conclusioni riporta che il progetto agrivoltaico non determina significativi impatti sulle componenti ambientali, i quali, laddove presenti, risultano essere reversibili e mitigabili; tuttavia il progetto in esame è prossimo ad altro impianto e non si possono escludere impatti cumulativi;*
- *parere della Provincia di Alessandria (acquisito dal MASE con prot. n. 138646 l'08/11/2022), in cui riporta le proprie considerazioni sul progetto di cui trattasi;*
- *osservazioni del Comune di Tortona (acquisite dal MASE con prot. n. 6047 il 17/01/2023), nelle quali evidenzia tra l'altro che parte dell'impianto di cui trattasi ricade in aree di interesse archeologico come disposto dall'art. 54 delle NdA del Prg;*
- *osservazioni del Comune di Pozzolo Formigaro (acquisite dal MASE con prot. n. 6057 il 17/01/2023), con cui esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi per le motivazioni riportate nel parere medesimo, tra le altre il Comune evidenzia che il territorio comunale è interessato da attività estrattive, opere infrastrutturali e di sviluppo logistico e industriale come anche di impianti FER, evidenziando pertanto l'effetto cumulo sul territorio e il conseguente utilizzo agricolo;*
- *osservazioni della Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile reso con DGR n. 37-5993 del 18/11/2022 con cui esprime "... parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 60 MWp presentato da Margisolar srl nei Comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro e Frugarolo (AL), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, eccezion fatta per quanto attiene alla valutazione del cosiddetto effetto "cumulo" determinabile dall'impianto in progetto rispetto agli impianti presenti e previsti nell'area, tra cui un impianto agrovoltaico presentato da Luisolar Energy srl di analoga potenza e del tutto simile a quello in argomento ...".*

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Alessandria, nel proprio parere endoprocedimentale

definitivo del 27/03/2024, in merito alla esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e le valutazioni circa la qualità dell'intervento, ha riscontrato comunque alcune criticità con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico di riferimento e con il Ppr; in particolare, il Proponente, pur analizzando le interferenze e le criticità rispetto ai Sistemi di testiomianze rurali del paesaggio (cfr. art. 25 delle NTA), non ha ricompreso nella propria analisi la Cascina Ponzana per quanto attiene gli impatti visivi, che risulterebbe, tra l'altro, interclusa all'interno dell'impianto di progetto. Inoltre, la Soprintendenza evidenzia di non ritenere condivisibile quanto affermato dal Proponente in merito agli impatti cumulativi che nel SIA considera di incidenza trascurabile.

CONSIDERATO, inoltre, quanto evidenziato dalla Soprintendenza ABAP nel suddetto parere in cui riporta che il progetto per come proposto sarebbe, tra l'altro, in contrasto con gli orientamenti dei piani locali previsti dall'art. 32 delle NdA del Ppr per le "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – Piana della Fraschetta" che devono essere volti a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine e di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri).

CONSIDERATO che, per quanto attiene agli aspetti archeologici, l'ambito di intervento presenta alcuni fattori di rischio archeologico che non possono essere trascurati nell'ambito della presente valutazione, che riguardano, tra gli altri, il passaggio di alcune direttrici di età romana come anche il fatto che il reticolo agrario corrispondente alla centuriazione di età romana è particolarmente ben conservato nell'area oggetto di intervento. Inoltre, nelle vicinanze dell'impianto di cui trattasi sono documentati alcuni siti archeologici.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP nel suddetto parere evidenzia un rischio archeologico medio-alto per l'elettrodotto MT dal sottoimpianto D fino alla Strada Levata e per l'elettrodotto MT dalla Strada Levata alla SP 35 bis parzialmente interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC.

CONSIDERATO ancora che, in merito agli aspetti archeologici la Soprintendenza ABAP ha evidenziato che resta ferma l'eventualità, a seguito di rinvenimenti futuri, di dover provvedere a modifiche progettuali derivanti dagli esiti delle indagini archeologiche da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori.

CONSIDERATO quindi che la presente valutazione non può non considerare l'impatto cumulativo che deriverebbe dalla realizzazione del presente impianto rispetto a quelli già esistenti (campiti con retino arancione nell'immagine in basso) e a quello valutato con esito favorevole dalla Scrivente con ID VIP 8038 (campito con retino solido marrone) prossimo a quello in valutazione (campito con retino solido in verde).

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene necessario provvedere ad una modifica del layout di progetto proposto dalla Società, a favore di una riduzione della presenza di pannelli come nell'immagine di seguito riportata, al fine di mantenere la visibilità verso il complesso rurale edificato dalla SP 149 e l'interconnessione con la piccola area boscata antistante.

CONSIDERATO che, in esito alla modifica di cui sopra e stante i riscontrati impatti cumulativi generati dagli impianti già esistenti, si ritiene necessario chiedere al Proponente una riconversione a verde dell'area esclusa dalla realizzazione delle indicate porzioni di impianto agrofotovoltaico tramite un apposito progetto dell'areale interessato, che tenga conto della presenza dell'area boscata, del piccolo specchio d'acqua e delle diverse cascine presenti a sud dell'impianto.



Immagine elaborata dalla SS-PNRR



Immagine redatta dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Immagine tratta da Google Maps relativa allo stato di fatto dell'area di progetto



MINISTERO
DELLA
CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento. **CONSIDERATO** che la Soprintendenza territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire ai pareri espressi dalla Soprintendenza di Alessandria.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. DG-ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

PRESO ATTO di quanto riportato dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria nel proprio parere endoprocedimentale del 27/03/2024, ovvero che sulla base degli elementi progettuali forniti e considerato in particolare che l'impianto non risulta interferire con aree vincolate ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004 e che l'attraversamento del cavodotto rispetto al Rio Lovassina è previsto in TOC, il progetto non prevede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dagli uffici competenti; visti i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR del e della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della SS-PNRR; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Tortona 2", di potenza pari a 60 MW, comprensivo alle relative opere**

di connessione alla RTN, previsto nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro e Frugarolo proposto da MARGISOLAR S.r.l., subordinato al rigoroso rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. Il Proponente deve provvedere:

- a) ad una revisione del layout del campo fotovoltaico in prossimità della Cascina Ponzana a favore di una riduzione della presenza di pannelli nei settori a sud-ovest della stessa, al fine di mantenere la visibilità verso il complesso rurale edificato dalla SP149 e l'interconnessione con la piccola area boscata antistante, priva di elementi di detrazione, salvaguardando la parziale integrità del suo immediato contesto paesaggistico di riferimento;
- b) per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati al D.Lgs. 152/2006 dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023, convertito con L. 21/04/2023, n. 41 – che in particolare ha introdotto il comma 2-sexies all'art. 25: "*in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [procedura ora disciplinata dall'art. 41 e dall'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023] o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", si ribadisce l'obbligo per il Proponente di completare la procedura di VPIA. A tale proposito, visto l'aggiornamento normativo sopra citato, il Proponente dovrà formalmente presentare alla Soprintendenza ABAP preliminarmente alla fase di progettazione esecutiva il piano di indagini preventive, seguendo gli indirizzi anticipati nei capitoli 3 e 4 dell'elaborato integrativo MIC.01_Relazione Archeologica che, come già evidenziato, comprende indagini archeologiche preventive da completarsi anche successivamente alla conclusione del presente procedimento di VIA e prima dell'avvio dei lavori associate al controllo archeologico in corso d'opera, in particolare lungo l'elettrodotto di connessione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo.

2. Il Proponente deve provvedere ad aggiornare e integrare il progetto proposto al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:

- a. presentando (con prima scadenza a quattro anni dall'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi e quelle successive con cadenza biennale) una *Relazione tecnica asseverata*, sottoscritta anche dalle parti, con la quale si darà conto della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività agricole condotte all'interno del sito d'impianto, con l'indicazione delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo poste in essere con i *Piani annuali di coltivazione*, al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività agricole;
- b. aggiornando tutti gli elaborati progettuali conformemente a quanto riportato nelle condizioni ambientali nonchè nelle integrazioni già formulate, con particolare riferimento al SIA, alla *Relazione paesaggistica* (da integrarsi in particolare fornendo elementi per verificare la coerenza dell'intervento agli orientamenti normativi del Piano Paesaggistico, estendendo l'analisi anche agli

elementi di connessione e di servizio – cavidotto e cabine – e rispettive interferenze), alla *documentazione fotografica illustrativa* della Cascina Ponzana e dalla via Aemilia Scauri e agli *elaborati grafici* comprensivi della ubicazione delle cabine disposte lungo l'elettrodotta a servizio del campo agrivoltaico.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo.

3. Il Proponente, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

- a. comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria, inviando contestualmente il cronoprogramma dei lavori – compresi quelli di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiC;
- b. comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza, il nominativo dell'impresa o del libero professionista incaricati e il cronoprogramma degli eventuali lavori di scavo, al fine di predisporre i sopralluoghi in corso d'opera da parte dei funzionari dell'ufficio periferico. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica), conforme alle norme in uso, delle attività di controllo archeologico effettuate, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, quale attestazione delle attività di controllo archeologico svolte. La consegna alla Soprintendenza dei reperti archeologici eventualmente rinvenuti (ex lege di proprietà statale), dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria;
- c. eseguire un sondaggio conoscitivo in prossimità della Strada Levata (via Aemilia Scaurii) allo scopo di valutare concordemente con la Soprintendenza ABAP a quale profondità debba essere eseguita la perforazione controllata (TOC) necessaria a garantire l'attraversamento della strada romana senza danno per eventuali beni archeologici tutelati *ope legis* la cui presenza è ritenuta altamente probabile;
- d. dovranno essere eseguiti i saggi archeologici concordati nel piano saggi preliminarmente condiviso con la Soprintendenza ABAP a cui dovranno essere trasmessi gli esiti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

4. Il Proponente inoltre deve provvedere affinché:

- a. le soluzioni di mitigazione dell'impatto visivo del campo fotovoltaico presso la Cascina Ponzana siano implementate al fine di schermare la presenza degli elementi tecnologici anche lungo il percorso di avvicinamento alla Cascina sull'asse della SP149; a valle di una puntuale verifica delle interconnessioni



visive lungo la strada di accesso, sia quindi previsto l'inserimento di ulteriori elementi di vegetazione, ivi inclusa la presenza di essenze arboree a medio/alto fusto, al fine di mantenere la componente naturalistica del paesaggio perlomeno nell'area antistante la Cascina stessa, occultando la presenza dell'impianto agrivoltaico anche dalla prospettiva a lunga distanza;

- b.** le recinzioni perimetrali ai diversi settori del campo agrivoltaico abbiano colorazione verde; sia altresì garantita la piantumazione di essenze in stato di crescita adeguato a filtrare, sin dalla fase immediatamente successiva alla conclusione del cantiere, la visuale verso gli apparati di impianto, verificandone ulteriormente le caratteristiche, sia in fase di selezione e piantumazione che di monitoraggio in esercizio, al fine di garantire una tenuta costante delle caratteristiche di fogliame e fusto;
- c.** sia prevista una riconversione a verde dell'area esclusa dalla installazione dei pannelli fotovoltaici che tenga conto dell'area boscata esistente, del piccolo specchio d'acqua e delle diverse cascine presenti a sud dell'impianto;
- d.** per gli interventi di mitigazione vegetazionale – da eseguirsi con l'assistenza continua di agronomi e botanici – siano messi a dimora esemplari a pronto effetto; deve essere valutata la possibilità, coerentemente con le esigenze di cantiere, di anticipare il più possibile la messa a dimora degli esemplari affinché possano svolgere quanto prima, anche in relazione alle attività di cantiere stessa, funzione mitigativa. In caso di impossibilità del suddetto anticipo, devono essere prese tutte le misure necessarie, ancorché provvisorie, a mitigare la percepibilità dell'area in fase di cantiere;
- e.** gli scavi e le opere previste per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione, dovranno essere sottoposti a controllo archeologico continuativo da parte di operatori in possesso dei necessari requisiti di specializzazione archeologica e condotti con metodologia scientifica, senza oneri e secondo le indicazioni che la Soprintendenza potrà eventualmente impartire per una migliore documentazione della giacitura archeologica. Si segnala fin d'ora che, l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà comportare la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche tutelati dalla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.). In tal caso potranno essere richieste verifiche, attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi, per il completamento della documentazione o a tutela di quanto rinvenuto;
- f.** per quanto attiene gli aspetti archeologici, si raccomanda la massima attenzione durante gli scavi previsti e la tempestiva segnalazione all'Ufficio periferico in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino al sopralluogo del funzionario archeologo di zona;
- g.** nessuna delle attività previste dovrà essere svolta al di fuori dell'area di cantiere al fine di preservare il più possibile l'area di intervento;
- h.** il Proponente deve provvedere, qualora si rendesse necessario a seguito di eventuali rinvenimenti di natura archeologica, alla predisposizione di varianti progettuali che devono essere sottoposte alle relative e preventive valutazioni della competente Soprintendenza.



Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

5. In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi anche corollari al progetto previsto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

6. Il Proponente deve provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi e a che il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni previste, non strettamente necessario per essere reimpiegato, venga tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

7. La Società proponente entro sei mesi dal termine della realizzazione dell'impianto, anche se realizzato per lotti successivi, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

8. MARGISOLAR S.r.l. in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a. per tutti gli interventi di mitigazione e compensazione, del loro mantenimento in perfetto stato di conservazione, al fine di non costituire essi stessi elementi di degrado dei luoghi interessati, con particolare riferimento alla qualità paesaggistica ambientale, anche l'attuazione dei programmi di manutenzione controllata; tutte le opere di mitigazione dovranno essere oggetto di costante manutenzione, prevedendo la sostituzione degli elementi deperenti al fine di non vanificare l'efficacia dell'intervento mitigativo, con un piano culturale di durata non inferiore a cinque anni.
- b. per gli interventi di carattere vegetazionale, di una verifica dell'attecchimento e vigore delle specie entro un anno dall'impianto. Gli esemplari trovati seccati alla verifica predetta dovranno essere sostituiti con altri di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali. Gli interventi vegetazionali realizzati con l'impianto di nuove essenze o il recupero di quelle preesistenti, qualora di pregio, dovranno essere assoggettati

– nell’ambito del programma di manutenzione sopra detto – a verifiche di attecchimento e vigore almeno ogni 3 anni per le specie arboree e 1 anno per quelle arbustive. Gli esemplari eventualmente seccati o non attecchiti dovranno, in coincidenza di tali verifiche, essere sostituiti con individui analoghi autoctoni;

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

9. Dovranno inoltre essere previste tutte le necessarie ed eventuali opere, a fine ciclo ed in sede di dismissione dell’impianto, volte alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, comprensive delle misure di reinserimento e recupero paesaggistico occorrenti al ripristino della situazione *ante operam*.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 4. Fase di dismissione dell’opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.


Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il dirigente del Servizio V
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
08.04.2024 09:11:57 GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

A:

MIC - Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

c.a. arch. Romina Muccio
(romina.muccio@cultura.gov.it)

Oggetto:

Risposta al foglio s. n. prot. n. 0004661-P del 18/10/2022

DESCRIZIONE: TORTONA - FRUGAROLO - POZZOLO FORMIGARO - [BOSCO MARENGO] (AL)
Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Tortona 2" di potenza pari a 60 MW e potenza AC pari a 50 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN
Proponente: Margisolar Energy S.r.l.

[ID VIP 8036]

data di arrivo richiesta 18/10/2022
protocollo entrata richiesta n.0016182-A del 18/10/2022

PROCEDIMENTO: Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art.23 - PNIEC)

PROVVEDIMENTO PARERE ENDOPROCEDIMENTALE/RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI
:

A riscontro della richiesta pervenuta da parte di codesta Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza vs. prot4661-P del 18/10/2022, assunta agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. n. 0016182-A;

Con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale PNIEC del *Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Tortona 2", di potenza pari a 60 MW, comprensivo alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Tortona (AL), Pozzolo Formigaro (AL) e Frugarolo (AL).*;

Esaminati gli elaborati progettuali presentati dal Proponente Margisolar Energy S.r.l., resi disponibili attraverso la piattaforma web dal Ministero della Transizione Ecologica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8788/12932>), e preso atto che:

- il progetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico per produzione di energia elettrica di potenza pari a 60009,6 kWp;
- l'impianto agro-fotovoltaico in progetto sarà costituito da 105.280 moduli posti su strutture ad inseguimento solare monoassiale (*tracker*) e si articola in cinque sottoimpianti denominati con le lettere A, B, Ca, Cb e D, ciascuno con le relative cabine e locali tecnici; il progetto prevede la posa di inseguitori assiali infissi nel terreno, con la gestione delle superfici delle aree interessate dall'intervento tramite semina al di sotto dei moduli fotovoltaici di un prato permanente e, nelle aree ad interfila, di coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico;
- la superficie complessiva interessata dall'intervento in progetto è pari a circa 101,39412 ettari, mentre la superficie massima coperta dall'impianto sarà di circa 29,912497 ettari;



- come riportato nella *Relazione Illustrativa* e negli elaborati grafici, l'impianto agro-fotovoltaico in progetto è localizzato nelle località Cascina Ponzana, in Comune di Tortona (AL) e cascina Ponzanina in Comune di Pozzolo Formigaro (AL);
- il sito è delimitato a nord dalla strada Levata o via Emilia e da un impianto fotovoltaico esistente; a sud dalla strada Pavese e da terreni agrari; a ovest da terreni agrari e da un impianto fotovoltaico esistente;
- l'energia elettrica prodotta verrà immessa nella rete pubblica tramite i seguenti apparati:
 - o elettrodotto interrato di connessione a media tensione interrato sviluppato per circa 9450 metri in terreni privati o su viabilità pubblica nei Comuni di Tortona e di Frugarolo (come indicato nella *Relazione illustrativa*, par. 2.3); oltre a questi ultimi, tuttavia, l'elettrodotto percorre un lungo tratto anche in Comune di Bosco Marengo (frazioni Pollastra, Quattro Cascine), come è possibile riscontrare negli elaborati grafici;
 - o sottostazione di trasformazione MT/AT "Margisolar" in Comune di Frugarolo, presso la S.P. 180;
 - o cabina primaria E-Distribuzione S.p.A. "Bosco Marengo" in Comune di Frugarolo (presso la zona industriale di quest'ultimo Comune);

Tutto ciò premesso, in relazione al parere endoprocedimentale di VIA richiesto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, l'Ufficio scrivente comunica le seguenti valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

Premesso che, per quanto attiene l'area oggetto di intervento:

- L'area dell'intervento è di tipo pianeggiante, con assenza di pendenza e inquadrata dal vigente Piano Regolatore Generale, con la sigla A2, come "area a destinazione produttiva agricola". Nello specifico, l'area è composta da una pluralità di appezzamenti aventi forma irregolare a prevalente destinazione agricola ed individuati, in relazione alla qualità d'uso del suolo, **in classe III**, così come identificata secondo la Carta delle Capacità d'Uso dei Suoli redatta per la Regione Piemonte dall'I.P.L.A. in scala 1: 50.000 edizione 2009



Estratto da Allegati grafici_SIA- tav. 5- Ortofoto



Esaminato il sito oggetto di intervento per quanto attiene alla presenza dei beni paesaggistici, con particolare riferimento all'analisi offerta dallo *Studio di Impatto Ambientale* si rileva che:

- 1.1.a. L'intervento in progetto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico** ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004).
Esternamente all'area di intervento, si segnala la presenza dell'area sottoposta a “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia [...] - Modifica del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di Villalvernia e Tortona [...]*” ex D.M. 08/06/1973 - D.M. 15/11/2004, localizzata circa 1,9 Km a est nel tratto di maggior prossimità;
- 1.1.b. Relativamente alle aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, l'area oggetto di intervento **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela ope legis**, non presenti inoltre neanche nelle immediate adiacenze.
- 1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il **PPR (Piano Paesaggistico Regionale)**, approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).
- 1.1.d. L'area oggetto di intervento
 - risulta inoltre ricadere, secondo la **tavola P3** del PPR – Ambiti e Unità di Paesaggio, all'interno dell'*Ambito di Paesaggio* denominato *Piana Alessandrina (70)*, e nell'*Unità di Paesaggio* denominata *Piana tra Alessandria e Tortona*, per la quale è individuata la tipologia normativa *Rurale/insediato non rilevante* avente quali caratteri tipizzanti, come definiti dall'art. 11 del PPR, la *Com-presenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza*;
 - l'area coinvolta dalla previsione dei campi fotovoltaici risulta altresì interessata dalla presenza delle seguenti *Componenti paesaggistiche*, così come individuate dalla relativa **tavola P4** del PPR e come normate dai rispettivi articoli delle Norme di Attuazione:
 - Art.22 – Viabilità storica e patrimonio ferroviario - *Via Aemilia Scauri*
 - Art.32- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico- *Piana della Fraschetta*
 - Art. 40–Insediamenti rurali (aree di morfologia insediativa m.i.10 -aree rurali di pianura o collina)
 - Si osserva inoltre che l'impianto in progetto si colloca, come parimenti evidenziato dalla tavola P4 del PPR, in un'area interessata dalla diffusa presenza di *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, normate dal relativo articolo 25 delle NdA, di cui una (Cascina Ponzana) risulta precisamente circondata dalle aree di intervento.

1.2. Beni Architettonici

L'area oggetto di intervento **non risulta interferire direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.**

Risulta da segnalare la presenza dell'Abbazia di Rivalta Scrivia e dell'adiacente Edificio monumentale annesso all'Abbazia di S. Maria, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 rispettivamente in forza della Not. Min. 17/6/1908, e delle Not. Min. 19/02/1921 e Not. Min. 22/5/1940, tuttavia collocati a distanza di oltre 3 Km e senza verosimile presenza di interferenza visiva.



1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame (ovvero, dall'impianto di produzione fotovoltaica e dall'impianto di connessione), ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. **Allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto interferiscono direttamente con beni archeologici già noti, tutelati ope legis** ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004. Si tratta in particolare dei resti della strada romana *via Aemilia Scauri/via Iulia Augusta*, il cui tracciato corrisponde all'attuale strada vicinale Levata, che da progetto sarà attraversata dall'elettrodotto di connessione. Oltre a ciò, si deve rimarcare inoltre che la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo (dunque, ai sensi delle norme sopra citate, ricadenti nella tutela *ope legis*), nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato degli impianti di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.

1.3.c. Sia l'impianto di produzione agrifotovoltaica, sia l'elettrodotto di connessione **interessano aree ad elevato potenziale archeologico o a "rischio archeologico" rilevate** dai vigenti PRGC di Tortona (art. 54 NTA), di Pozzolo Formigaro (art. 40 bis NTA), di Frugarolo (art. 19.4 NTA) e di Bosco Marengo (art. 13 NTA), definite in rapporto sia alla presenza di assi viari antichi, sia all'elevato grado di conservazione della centuriazione di età romana, sia infine alla distribuzione di precedenti ritrovamenti (presupposti e circostanze che verranno più dettagliatamente presi in esame nel seguente par. 2.3). Per tali aree è richiesto la normativa urbanistica prevede il preventivo parere della Soprintendenza per progetti, anche privati, che comportino scavi di terreni non precedentemente manomessi. Occorre evidenziare al riguardo che l'individuazione di aree ad elevato potenziale archeologico e delle relative misure di tutela archeologica preventiva nel rispetto delle competenze statali, è demandata ai piani regolatori citati operano dall'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977.


2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Richiamate le considerazioni sopra riportate in merito ai beni paesaggistici e architettonici in relazione all'area di intervento, si rileva che, **pur non essendo direttamente coinvolti nell'area di intervento beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si osservano alcune significative carenze di analisi nello Studio di Impatto Ambientale, con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico e ai relativi strumenti normativi (PPR), nonché rispetto al potenziale rischio archeologico.**

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Si rileva che l'analisi condotta all'interno dello Studio di Impatto Ambientale non contempla alcun richiamo, sia in termini generali che con riferimento alle componenti paesaggistiche coinvolte, alle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, rimandando inoltre, nel corrispondente allegato grafico (Allegati grafici SIA- Estratto del PPR Tavola P4) ad una individuazione generica dell'area di intervento, che pur ne evidenzia la sovrapposizione con numerosi *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, senza peraltro contemplare l'esteso sviluppo dei sottoimpianti.





Estratto da Allegati grafici_SIA- tav. 11- PPR tav.P4

- Si osserva inoltre che per quanto attiene l'analisi, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, degli "impatti potenziali" relativi al tema del "paesaggio e intervisibilità" (SIA, cap.6.6.11, p.135), si conclude che "L'analisi dell'impatto visivo evidenzia come le caratteristiche morfologiche del territorio, essenzialmente pianeggiante non permettono una percezione estetica dell'intervento e, quindi, l'impatto risulta essere limitato", senza tuttavia che questo sia esaminato alla luce delle componenti paesaggistiche rilevate dal PPR;
- In merito alla valutazione delle soluzioni di mitigazione ambientale (*Relazione illustrativa*, cap.5.2, p.17) è citato l'inserimento di una "barriera costituita da una siepe mista sempreverde a doppia funzione", e si ritiene sufficiente "la creazione di un volume vegetato della larghezza di almeno 1,50 metri con un'altezza non inferiore ai 2,50 m"; non risultano tuttavia specifiche riguardo alle essenze individuate, che non appaiono rappresentate sulle planimetrie dell'impianto, né in foto inserimenti utili a cogliere l'effettivo apporto di mitigazione ambientale degli impianti nel contesto paesaggistico di riferimento;
- Nell'analisi condotta, la compatibilità dell'intervento con il contesto non risulta inoltre nemmeno espressamente verificata rispetto alle indicazioni relative all' "individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale MiSE del 10 settembre 2010 - Allegato 1" (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), richiamate anche dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 14 dicembre 2010, n. 3-1183, per quanto quest'ultima sia citata nella *Relazione illustrativa* allegata all'istanza (cap. 2, p.6)

2.1.b. Rispetto ad interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, si rileva la presenza, nelle aree limitrofe a quelle oggetto di intervento, di campi fotovoltaici esistenti, la cui presenza non risulta però menzionata nell'ambito dell'analisi condotta, che risulta pertanto priva di valutazione dell'**impatto cumulativo** generato dagli impianti esistenti e in progetto. **Si rappresenta in merito come tale carenza di analisi risulti particolarmente significativa in ragione della stretta vicinanza ad altri impianti e dell'elevata concentrazione degli stessi che nell'area ampia di riferimento appaiono svilupparsi quasi senza soluzione di continuità;** tale circostanza risulta particolarmente evidente ricomponendo su un'unica ortofoto gli impianti in progetto *Tortona 1* (retino in blu –corrispondente alla sola area sud), oggetto di precedente parere di questo Ufficio nell'ambito di analogo procedimento –ns. parere prot. 13344 del 22/08/2022 - e *Tortona 2* (perimetro rosso), oggetto del presente procedimento, e gli impianti già

esistenti visibili da foto satellitare (simbolo “stella” in giallo), come da elaborazione qui sotto predisposta dall’Ufficio scrivente.



Ortofoto con indicazione interventi in progetto/esistenti

2.2. Beni architettonici

2.2.a. L’analisi condotta nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, relativa al “*patrimonio storico, artistico e culturale*” (cap.5.18, p.119), riporta che “*L’area non presenta alcun elemento di pregio da tutelare e valorizzare*” e conseguentemente, nell’analisi dei relativi “*impatti potenziali*” (SIA, cap.6.6.15, p.137), si conclude affermando che “*le attività di realizzazione, esercizio e dismissione determinano un impatto nullo sul patrimonio storico - artistico – culturale.*”

Con riferimento alla compatibilità dell’intervento in oggetto con i beni architettonici di riferimento, pur non rilevandosi la presenza di beni culturali nelle vicinanze del sito, non risulta in genere approfondita alcuna ricognizione in merito, né risultano analizzate le relazioni tra l’impianto e il contesto architettonico rurale, costituito dalle cascine storiche, individuate dal PPR come *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell’opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve sottolineare che l’ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze.

Si segnala in particolare che:

- a) L’ambito territoriale di progetto è direttamente interessato dal passaggio di alcune direttrici di età romana: in particolare si tratta della *via Aemilia Scauri/Iulia Augusta* il cui tracciato, tuttora ben identificabile sul terreno, corrisponde all’attuale strada Levata che, con andamento rettilineo da NE a SW attraversa il territorio di Tortona e poi costituisce il confine tra i Comuni di Pozzolo Formigaro e di Bosco Marengo, adiacente all’impianto di produzione agrifotovoltaica in progetto, e della strada antica che doveva collegare *Libarna* (Serravalle Scrivia, AL) con la cosiddetta *via Fulvia* (da Tortona a Torino) sovrapponendosi all’attuale S.S. 35 “dei Giovi” nel tratto da Pozzolo Formigaro alla frazione alessandrina di Marengo. Oltre a queste direttrice principale, il progetto presenta potenziali interferenze con ulteriori assi stradali minori, che si dipartono dalla *via Aemilia Scauri/Iulia Augusta*, nei pressi della frazione tortonese di Rivalta Scrivia.



- b) Il reticolo agrario corrispondente alla centuriazione di età romana è particolarmente ben conservato nell'area oggetto di intervento e documenta un intenso sfruttamento agrario connesso probabilmente con un diffuso popolamento.
- c) Le direttrici viarie e gli allineamenti centuriati sono puntualmente identificati e prevedono una fascia di rispetto delimitata come aree a rischio archeologico nel PRGC di Tortona. Nel PRGC di Frugarolo, Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro l'individuazione di aree a rischio archeologico/fasce di rispetto è limitata ad alcuni assi viari e centuriali principali: si evidenzia al riguardo che parte dell'impianto di connessione si svolge lungo viabilità secondaria corrispondente ad assi centuriati o direttrici viarie, presso i quali è possibile attendersi presenze insediative o elementi infrastrutturali di epoca antica;
- d) Nelle vicinanze dell'impianto di produzione fotovoltaica in progetto è nota la presenza di alcuni siti archeologici ed entità insediative o economico-produttive. In prossimità dell'impianto di produzione agrifotovoltaica, in Comune di Tortona, sono documentati i siti nn. 2 e 3 (affioramenti superficiali di materiale ceramico e laterizio di età repubblicana, imperiale, tardoantica e bassomedievale durante *survey* archeologici preventivi per il progetto ferroviario AV/AC Genova-Milano rispettivamente presso cascina il Casone/loc. Padernina e presso cascina Fornace) e 134 (nodo viario antico il cui asse portante è costituito dalla *via Aemilia Scauri* dalla quale si irradiano a ventaglio una serie di strade secondarie); in Comune di Pozzolo Formigaro, sono noti i siti di località Zinzini (tomba ad incinerazione di età romana) e Cascina Romanellotta (insediamento rurale di età romana);
- e) gli impianti di connessione (sottostazione di trasformazione MT/AT; elettrodotti di connessione AT e MT) sono localizzati nella piana compresa tra i Comuni di Tortona, Frugarolo, Bosco Marengo e quello di Alessandria (non coinvolto in questo progetto) che, in termini generali costituisce un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto oltre che dalle già ricordate imponenti tracce della centuriazione romana e dalla persistenza delle direttrici viarie antiche, da ritrovamenti e siti archeologici, riferiti anche ad epoche precedenti.

Ciò premesso, si rileva che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) non contiene alcuna considerazione in merito al potenziale impatto sul patrimonio archeologico. Si rileva inoltre che tra gli elaborati presenti non vi sono gli esiti delle Verifiche preventive dell'interesse archeologico, che a norma dell'art. 5 comma 1, lettera g) e dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (per il cui combinato i progetti di fattibilità che vengono sottoposti a VIA devono contenere gli elaborati e i contenuti indicati all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)ù

Alla luce dell'esame del progetto di cui trattasi, considerata la carenza di analisi rispetto in particolare alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale e con le relative Norme Tecniche di Attuazione, con specifico riferimento alle componenti paesaggistiche coinvolte nell'area oggetto di intervento e in stretta prossimità della stessa;

Osservato pertanto che, pur non risultando l'intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai fini dell'espressione del parere di competenza per gli aspetti di compatibilità ambientale, si rileva opportuno, a giudizio di questa Soprintendenza, che vengano forniti elementi di approfondimento nell'analisi del contesto di riferimento, nonché sul rapporto tra l'impianto in progetto e gli elementi rilevanti del contesto e sull'eventuale opportuna implementazione delle misure di mitigazione ai fini di un corretto inserimento paesaggistico;

Si manifesta quindi la necessità, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza in materia di compatibilità ambientale, di **completare la documentazione predisposta** ed in particolare di:

1. Approfondire l'esame della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e alle relative prescrizioni cogenti delle Norme di Attuazione, nonché agli atti e strumenti normativi emanati dalla Regione Piemonte con il fine di regolare la localizzazione degli impianti fotovoltaici; si segnala a tal fine, a titolo collaborativo e per quanto da leggersi in combinato disposto con il più recente D.Lgs. n. 199/2021, oltre alla già menzionata D.G.R. n. 3-118314 del dicembre 2010 - Individua-



zione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (cfr. in particolare aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo), la D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 - Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e la D.C.R. n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale – PEAR (cfr. in particolare pagg. 91-92);

2. Predisporre la *Relazione paesaggistica* redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 così come previsto dall'art. 23, c.1, lett.g-bis del D.Lgs. 152/2016;
3. Fornire documentazione fotografica con punti di presa lungo le strade pubbliche, che attestino in particolare l'interconnessione visiva tra gli insediamenti rurali storici individuati dal PPR Piemonte e le vicine aree oggetto di intervento e documentino altresì la consistenza delle principali componenti paesaggistiche connotanti il contesto, con particolare riferimento alla *Viabilità storica* e ai *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*;
4. Integrare gli elaborati grafici fornendo precisazioni riguardo ai materiali previsti per le finiture degli elementi architettonici (cabine, recinzione perimetrale) nonché all'eventuale sistema di illuminazione di sicurezza notturna con riferimento alla localizzazione, tipologia e sviluppo in altezza degli elementi illuminanti;
5. Produrre elaborati grafici di foto inserimento – corredati da una *keyplan* di riferimento, sulla quale dovrà essere indicato il punto di vista della relativa rappresentazione- al fine di approfondire la verifica delle relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico, in particolare valutando i possibili effetti detrattori generati dalla presenza degli impianti e quindi un'eventuale estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica; per queste ultime si dovranno in ogni caso indicare le essenze selezionate e le relative peculiarità, che dovranno rispondere –sia dal punto di vista individuale, che nelle modalità di aggregazione e impianto- a caratteri di piena coerenza con il contesto geoclimatico e rurale di riferimento; si anticipa sin d'ora che le eventuali fasce vegetali di mitigazione visiva poste perimetralmente alle aree di intervento dovranno essere localizzate esternamente alle recinzioni. Inoltre, preso atto che nel SIA non risultano immagini idonee a valutare l'effettiva rilevanza degli effetti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti nell'area di intervento, si richiedono viste aeree fotorealistiche, comprensive del campo fotovoltaico di progetto, di quanto eventualmente già realizzato e di tutti gli eventuali interventi di installazione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili realizzati, in fase di realizzazione e previsti nell'area vasta di intervento;
6. Integrare lo *Studio di Impatto Ambientale* con una ricognizione degli impianti di produzione di energia rinnovabile già realizzati nell'ambito di intervento (indicati con il simbolo stella nella lanimetria sopra riportata, riferendo sulla relativa estensione ed articolazione), al fine di valutare gli effetti degli eventuali impatti cumulativi, considerando anche le interferenze e gli impatti derivanti dall'impianto in VIA nazionale denominato Tortona 1 [ID VIP MITE 8038].
7. Integrare gli allegati cartografici con la rappresentazione delle aree oggetto di intervento, inclusa la linea dei sottoimpianti, sulla cartografia delle tavv. P2 e P4 del PPR, provvedendo altresì, tramite apposita legenda, alla ricognizione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio;



8. Integrare lo *Studio di Impatto Ambientale* con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell'opera sul patrimonio archeologico sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell'ambito territoriale di intervento, rilevati nella pianificazione urbanistica ed evidenziati nella presente nota, pur ritenendo non necessaria la redazione della relazione preliminare sugli studi archeologici di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere eseguite indagini preventive (incluse indagini dirette) come previsto al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Scrivente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con questa Soprintendenza l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della *Relazione archeologica definitiva* di cui al comma 9 del citato art. 25.

In conclusione, si coglie l'occasione per comunicare a codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR che con nota prot. 59323 del 08/11/2022 (agli atti di questo Ufficio con prot.17156 del 09/11/2022, -che si allega alla presente), la Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente Viabilità 1, ha comunicato la sospensione del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e smi. denominato "Tortona 2" di cui all'istanza depositata dalla Ditta MARGISOLAR Srl, stante il procedimento di VIA attualmente in corso ed essendo il prosieguo dell'iter ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, inerente l'istanza di cui all'oggetto, subordinato all'esito favorevole della sopraccitata Valutazione.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Allegati:

1. *Comunicazione dalla Provincia di Alessandria- Sospensione avvio procedimento prot. 59323 del 08/11/2022*

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss.del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I responsabili dell'istruttoria

Tutela architettonica e paesaggistica *arch. Francesca Lupo – arch. Simona Borla*

Tutela archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino - dott. Simone Giovanni Lerma*





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID: 8036] TORTONA, POZZOLO FORMIGARO e FRUGAROLO (AL)
Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Tortona 2”, di potenza pari a 60 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (VIA-PNIEC)
Proponente: Margisolar Energy S.r.l.
Contributo istruttorio

In riferimento al progetto di cui all'oggetto, a riscontro della nota prot. SS-PNRR n. 4661 del 18.10.2022, in considerazione di quanto espresso nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (di seguito “Soprintendenza”) con nota prot. n. 17427 del 14.11.2022, acquisito agli atti della SS-PNRR con prot. 5658 del 15.11.2022, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue.

Esaminata la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, la Soprintendenza rileva che le opere in progetto interferiscono direttamente con beni archeologici tutelati *ope legis* ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004. Si tratta in particolare dei resti della strada romana *via Aemilia Scauri/via Iulia Augusta*, il cui tracciato corrisponde all'attuale strada vicinale Levata, che risulta attraversato dall'elettrodotto di connessione in progetto.

Nel constatare l'assenza della documentazione di progetto relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e del punto 4 dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022, la stessa Soprintendenza, sulla scorta della conoscenza del territorio di competenza e dall'analisi degli strumenti urbanistici vigenti, ha evidenziato l'elevato potenziale archeologico delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto di connessione, come rilevato dai PRGC di Tortona, Pozzolo Formigaro, Frugarolo e Bosco Marengo, sulla base della presenza di assi viari antichi, dell'alto grado di conservazione della centuriazione romana e di evidenze relative a siti archeologici ed entità insediative o economico-produttive, di età prevalentemente romana, poste nelle adiacenze.

Pertanto, la Soprintendenza ha manifestato la necessità, al fine dell'espressione delle definitive valutazioni di competenza in merito alla tutela archeologica dell'ambito di intervento, di richiedere le integrazioni che di seguito si riportano:

“8. Integrare lo Studio di Impatto Ambientale con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell'opera sul patrimonio archeologico sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del



potenziale archeologico dell'ambito territoriale di intervento, rilevati nella pianificazione urbanistica ed evidenziati nella presente nota, pur ritenendo non necessaria la redazione della relazione preliminare sugli studi archeologici di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere eseguite indagini preventive (incluse indagini dirette) come previsto al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Scrivente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con questa Soprintendenza l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Tale accordo mira a disciplinare dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della Relazione archeologica definitiva di cui al comma 9 del citato art. 25".

Tutto ciò premesso, visionata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web del MiTE e valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza, **per quanto di competenza si concorda con le richieste avanzate nel punto 8 del citato parere endoprocedimentale n. 17427/2022.**

A tale riguardo preme evidenziare che, considerato che la Soprintendenza, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell'area, ha ravvisato la necessità di attivare la verifica preventiva dell'interesse archeologico, consistente nell'esecuzione di indagini preventive di cui al comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, **il progetto dovrà essere integrato anche con gli esiti delle indagini prescritte**, così come previsto dall'art. 23, comma 6, del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi della citata normativa, infatti, la documentazione necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico, e quindi a rendere il parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA, è la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Risulta pertanto necessario che la Società proponente si attivi tempestivamente, come richiesto dalla Soprintendenza, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge per lo svolgimento delle necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza, previa sottoscrizione dell'apposito accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25 e ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Francesca Montella – Servizio II
(francesca.montella@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP 8036] TORTONA - FRUGAROLO - POZZOLO FORMIGARO - [BOSCO MARENGO] (AL).
Progetto di un impianto agro voltaico denominato "Tortona 2" di potenza pari a 60 MW e
potenza AC pari a 50 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN
Proponente: Margisolar Energy S.r.l.
Contributo istruttorio.

Con riferimento al progetto in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 4661 del 18/10/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 17424 del 14/11/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, per quanto di competenza, al fine di poter valutare i possibili impatti significativi dell'intervento con il contesto architettonico, si concorda con la competente Soprintendenza nel richiedere elementi di approfondimento nell'analisi dei beni architettonici presenti nell'area in esame, con particolare riferimento agli insediamenti rurali storici.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente



VALENTE
Esmeralda
23.11.2022
14:12:03
GMT+00:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.35.2/2021

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8036]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8036]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla MARGISOLAR S.r.l.
c.a. Francesca Sarzani
(margisolar@legalmail.it
fsarzani@opdenenergy.com)

Oggetto: [ID_VIP: 8036] TORTONA, POZZOLO FORMIGARO E FRUGAROLO (AL) – Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Tortona 2", di potenza pari a 60 MW, comprensivo alle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: MARGISOLAR S.r.l.

Richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di progetto.

e. p. c.

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

23/11/2022

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cueno
(sabap-al@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

All Comune di Tortona
(comune.tortona@pec.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prot. n. 4661 del 18/10/2022, si comunica quanto segue.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 17427 del 14/11/2022 (cfr. Allegato 1), ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa per il progetto di cui trattasi, al fine di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza;

considerato il contributo istruttorio del **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** prot. n. 5972 del 23/11/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il quale ha comunicato di concordare con le richieste formulate dalla Soprintendenza evidenziando che "... il progetto dovrà essere integrato con le indagini prescritte, così come previsto dall'art. 23, co.6 del D. Lgs. 50/2016 ..." (cfr. Allegato 2);

considerato il contributo istruttorio del **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** prot. n. 6009 del 23/11/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il quale ha comunicato di concordare con le richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP (cfr. Allegato 3);

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

viste le osservazioni formulate dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 58948 del 07/11/2022 pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

viste le osservazioni formulate dal Comune di Tortona pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

considerato che nello *Studio di Impatto Ambientale* elaborato dal Proponente, sono state riscontrate alcune carenze significative in merito alla verifica del progetto di cui trattasi rispetto alle disposizioni, previsioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e delle relative Norme di Attuazione;

considerato che l'impianto oggetto della presente valutazione denominato "Tortona 2" è immediatamente prossimo ad altro impianto agrofotovoltaico denominato "Tortona 1", di potenza pari a 60 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Alessandria

2



MINISTERO
DELLA
CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

23/11/2022

(AL) già oggetto di istruttoria della Scrivente;

ritenuto pertanto necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio generati dall'intervento di cui trattasi;

si chiede di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo *Studio di Impatto Ambientale* (SIA):

1. le **integrazioni indicate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** per le province di Alessandria, Asti e Cuneo nel proprio parere endoprocedimentale prot. n. 17427 del 14/11/2022 (cfr. Allegato 1, pp. 7,8 e 9) avendo cura di tenere in debito conto quanto ritenuto necessario dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, con il contributo istruttorio del 23/11/2022 (cfr. Allegato 2);
2. considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale *“Agrovoltaico”* (cfr. tra le altre p. 5 della Sintesi non tecnica) e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le *“Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici”* (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono *“... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”*, si chiede di **produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai “requisiti” e alle “caratteristiche”** definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida;
3. preso atto delle valutazioni formulate dal Proponente rispetto alle alternative progettuali, considerato che il progetto di cui trattasi è prossimo ad altro impianto agrofotovoltaico oggetto di valutazione di impatto ambientale statale (ID VIP 8038), si chiede di voler valutare **alternative progettuali in termini localizzativi** rispetto al sito di impianto prescelto;
4. si chiede di voler fornire chiarimenti sulle **modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico** (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) **delle attività agricole previste** che riguardano le coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico come riportato a p. 13 della Sintesi non tecnica (compresa l'indicazione dei titolati delle attività agricole indicate);
5. preso atto di quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria ovvero della vicinanza dell'impianto di cui trattasi ad altri impianti e della elevata concentrazione degli impianti nell'area ampia di riferimento, si chiede di voler elaborare un **modello 3D virtuale dell'area**, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione adottate; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la



collocazione dell'impianto di progetto rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi e quelli già presenti sul territorio, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico rilevate;

6. si chiede di voler elaborare una **cartografia nella quale individuare le aree idonee** per come definite dall'art. 20. co. 8, lett. c-*quater* del D. lgs. 199/2021, sulla quale dovrà essere sovrapposto l'impianto in esame, comprensivo delle opere connesse;
7. si chiede di voler predisporre un **Piano di monitoraggio ambientale** per le tre fasi *ante operam*, corso d'opera e *post operam* con particolare riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, individuando per ciascuna delle relative componenti (emergenze architettoniche, componenti archeologiche, etc.), gli elementi e i valori da monitorarsi, indicando di conseguenza le azioni preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con la realizzazione del progetto di cui trattasi.

Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 7) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli Uffici competenti di questo Ministero.

Si chiede inoltre di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascun punto della presente richiesta di integrazioni, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse su supporto informatico fisico e non a mezzo link considerato che, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non è possibile per la Scrivente accedere a collegamenti esterni.

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, (data del protocollo informatico)

A:

MIC - Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Risposta al foglio 10612 del 09/06/2023

DESCRIZIONE: **TORTONA - POZZOLO FORMIGARO - FRUGAROLO (AL)**
[ID_VIP: 8036] Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Tortona 2", di potenza pari a 60 MW, comprensivo alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Tortona (AL), Pozzolo Formigaro (AL) e Frugarolo (AL)
Proponente: Margisolar Energy s.r.l.
data di arrivo richiesta 09/06/2023
protocollo entrata richiesta n. 08634-A del 19/06/2023

PROCEDIMENTO: Procedura riferita al D. Lgs n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art.23 VIA - PNIEC ex PUA)

PROVVEDIMENTO: PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DEFINITIVO

Con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale PNIEC ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 in merito al Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Tortona 2", comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Tortona (AL), Pozzolo Formigaro (AL) e Frugarolo (AL);

Richiamato che:

- la Soprintendenza scrivente, su invito di codesto Ufficio, si era già pronunciata nell'ambito della procedura di cui sopra con nota prot. n. 17427-P del 14/11/2022, esprimendo l'esigenza di acquisire documentazione integrativa al fine di poter esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza;
- codesta Soprintendenza Speciale – recependo le richieste della Scrivente, nonché i contributi istruttori delle UU.OO. DG ABAP Servizio II–Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III-Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di questo Ministero e tenendo conto infine delle osservazioni formulate da altri Enti (Provincia di Alessandria, Comune di Tortona) – con nota prot. n. 6033-P del 24/11/2022 (inviata per conoscenza a questo Ufficio, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 17970-A) ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d'ora innanzi: MASE) di acquisire dal Proponente chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo Studio di impatto ambientale (SIA);

In riscontro alla nota pervenuta da parte di codesta Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza (vs. prot. n. 10612-P del 09/06/2023, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8634-A del 19/06/2023) che: a) evidenziava che la documentazione integrativa fornita dal Proponente era stata pubblicata sul sito del MASE sopra citato (Avviso al Pubblico del 24/03/2023) con contestuale riavvio del procedimento, b) richiedeva a questa Soprintendenza ABAP di formulare il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi;



Esaminati nuovamente gli elaborati progettuali e in particolare la Documentazione integrativa presentata dal Proponente (Margisolar Energy s.r.l.) pubblicata sul sito web dedicato alle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale del MA-SE (al seguente link di riferimento: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8788/12932>;

Esaminato in particolare il puntuale riscontro fornito dal Proponente in sede di integrazione attraverso l'elaborato *MIC_00_Elaborato_descrittivo_Mic- Integrazioni e chiarimenti*.

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza esprime qui di seguito le proprie valutazioni in merito alla Documentazione Integrativa presentata dal Proponente e le proprie valutazioni definitive.

1. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA DAL PROPONENTE

Le valutazioni che seguono sono elencate con puntuale riferimento alle richieste di integrazione formulate da codesta Soprintendenza Speciale nella nota sopra menzionata prot. n. 6033-A del 24/11/2022, pagg. 3-4, punti nn. 1-7. In particolare, la richiesta integrazione di cui al punto 1 fa espresso rinvio alle ulteriori richieste di integrazione indicate dalla Scrivente nel proprio contributo endoprocedimentale prot. n. 17427-P del 14/11/2022 e fatte proprie da codesta Soprintendenza Speciale (punti 1.1-1.8).

1. Richiesta di riscontro alle integrazioni indicate dalla competente Soprintendenza ABAP nella nota prot. n. 17427 del 14/11/2022, (cfr. allegato 1, pp. 7,8 e 9) avendo cura di tenere in debito conto, quanto ritenuto necessario dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 23/11/2022 (cfr. allegato 2):

1.1. *Approfondire l'esame della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e alle relative prescrizioni cogenti delle Norme di Attuazione, nonché agli atti e strumenti normativi emanati dalla Regione Piemonte con il fine di regolare la localizzazione degli impianti fotovoltaici; si segnala a tal fine, a titolo collaborativo e per quanto da leggersi in combinato disposto con il più recente D.Lgs. n. 199/2021, oltre alla già menzionata D.G.R. n. 3-118314 del dicembre 2010 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (cfr. in particolare aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo), la D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 - Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e la D.C.R. n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale – PEAR (cfr. in particolare pagg. 91-92).*

➤ **Rimando a:** MIC.00_Relazione esplicativa integrazioni; MIC.01.C11_Capacità e uso del suolo > MIC.01.C12_Elaborato tecnico RIR - Elementi e vulnerabilità territoriali > MIC.01.C19_PTP TAV. 1 Governo del territorio - Vincolo e tutele > MIC.01.C20_PTP TAV. 2 Compatibilità geo-ambientale > MIC.01.C21_PTP TAV. 3 Governo del territorio - Indirizzi di sviluppo > MIC.01.C22_PTP TAV. P3 Ambiti e unità di paesaggio > MIC.01.C23_PTP TAV. P5 Rete di connessione paesaggistica > MIC.01.C13_PPR - Ricognizione impianti su P2.5 beni paesaggistici > MIC.01.C14_PPR - Ricognizione impianti su P4.16 componenti paesaggistiche > MIC.01.C17_ Aree ad interesse archeologico > MIC.06_Compatibilità opera con art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199_21 > TAVOLA C03_Estratto di PRG

➤ **Osservazioni:**

✓ Il riscontro fornito ripropone sinteticamente l'analisi della **situazione vincolistica derivabile dalla Tav. P2 del PPR** come riportata anche nell'analisi condotta da questo Ufficio in sede di istruttoria, che conferma l'assenza di aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del DLgs 42/2004 per quanto attiene l'area di impianto, estendendo tuttavia l'analisi:

- alle aree limitrofe ove si rileva con riferimento ai beni paesaggistici più prossimi all'area di impianto
 - un'area boscata tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 lettera g del D. Lgs. 42/04 e distante dalla recinzione di impianto circa 20 m;
 - un'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dei D.M. 8 giugno 1973 e D.M. 15 novembre 2004, interessante la zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia e distante circa 1,8 km dall'impianto.



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti beni tutelati:

- il complesso dell'Abbazia di Rivalta Scrivia, tuttavia collocato a distanza di oltre 3 Km e senza verosimile presenza di interferenza visiva anche per via della ferrovia che divide l'area di impianto dalla stessa;
 - l'edificio monumentale di Santa Croce, situato a circa 400 m dalla Sottostazione Elettrica condivisa con altro produttore e già autorizzata con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 237 del 28.11.2022;
 - i resti della strada romana *via Aemilia Scaurivvia Iulia Augusta*, il cui tracciato corrisponde all'attuale strada vicinale Levata
- al percorso del cavidotto, che attraversa un fiume e la sua fascia di rispetto di 150 m, seppur in modalità TOC pertanto non interferendo visivamente in esterno;
- ✓ Il riscontro fornito analizza inoltre le caratteristiche dell'**Unità di Paesaggio di cui alla Tav. P3** e delle **Componenti paesaggistiche come individuate alla tav. P4**, sviluppando sintetica valutazione della coerenza del progetto rispetto alle prescrizioni e agli indirizzi correlati alle suddette Unità e Componenti. Tale valutazione si conclude con riscontro positivo riportando che “• *il progetto prevede il contestuale svolgimento dell'attività agricola; • l'opera avrà una durata pari a 30 anni e a fine vita sarà completamente dismessa e l'area ripristinata; • è prevista una fascia di mitigazione tra la Cascina e l'area di impianto che attenua la percezione dell'intervento limitandone l'impatto*”.
Tuttavia tali conclusioni non paiono rispondere pienamente :
- ▶ agli orientamenti per i piani locali previsti dall'art. 32 delle NdA del PPR per le “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico- Piana della Frascetta” che devono essere volti “a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
 - ▶ agli orientamenti normativi previsti dall'art. 25 delle NdA del PPR per i “Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”, rispetto ai quali prevedere
 - il “divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico”
 - “la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche) (...) d). la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica”;
- ✓ Il riscontro fornito analizza inoltre gli aspetti di **compatibilità del progetto rispetto a gli atti e strumenti normativi emanati dalla Regione Piemonte** con il fine di regolare la localizzazione degli impianti fotovoltaici riportando che “l'area di impianto non ricade nelle aree classificate inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della D.G.R. n. 3-1183 del 14.12.2010”. Il riscontro è trattato con rimando anche alla cartografia redatta in riscontro al pto. 6, che sovrappone l'impianto alle aree inidonee. Si prende atto inoltre di quanto riportato nella Relazione Paesaggistica in merito al fatto che “Tutti i terreni hanno una destinazione agricola in classe III”;

Pertanto, l'integrazione richiesta risulta riscontrata in termini di analisi, ma – con particolare riferimento alla relazione tra l'impatto dell'intervento in progetto e le componenti paesaggistiche del territorio – non pienamente coerente negli esiti della stessa.





Estratto da tav. MIC.01.C13_PPR - Ricognizione impianti su P2.5 beni paesaggistici



Estratto da tav. MIC.01.C14_PPR - Ricognizione impianti su P4.16 componenti

1.2. *Predisporre la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 così come previsto dall'art. 23, c.1, lett.g-bis del D.Lgs. 152/2016*

- **Rimando a:** MIC.02_Relazione paesaggistica
- **Osservazioni:** La relazione paesaggistica allegata in integrazione all'istanza si compone di a) scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata (come rappresenta la stessa nota 1, che richiama ad "opere tassativamente indicate nell'allegato B Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.2017, n. 31") b) copia di elaborati cartografici e fotografici c) copia della Relazione Illustrativa d) copia della Relazione Specialistica. Non risulta pertanto affrontata la disamina degli impatti dell'intervento rispetto agli specifici caratteri del paesaggio come indicato dal DPCM 12/12/2005;


Richiamato che, come previsto dal DPCM 12/12/2005, la Relazione paesaggistica deve contenere "tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico" e considerato che negli elaborati forniti, salvo quanto espressamente riportato dagli elaborati cartografici, non risulta rapportato l'esame degli impatti dell'intervento alle caratteristiche paesaggistiche così come rilevabili dal PPR, l'integrazione richiesta risulta solo parzialmente riscontrata, di fatto non fornendo elementi per verificare la coerenza dell'intervento agli orientamenti normativi del Piano Paesaggistico. Si evidenzia peraltro come la Relazione paesaggistica in argomento non tratti adeguatamente dei beni di cui alla Parte III del DLgs 42/2004 con i quali il cavidotto presenta interferenze, sebbene affrontate in TOC.

1.3. *Fornire documentazione fotografica con punti di presa lungo le strade pubbliche, che attestino in particolare l'interconnessione visiva tra gli insediamenti rurali storici individuati dal PPR Piemonte e le vicine aree oggetto di intervento e documentino altresì la consistenza delle principali componenti paesaggistiche connotanti il contesto, con particolare riferimento alla Viabilità storica e ai Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale;*

- **Rimando a:** MIC.01.03a_Documentazione fotografica impianto; MIC.01.03b_Documentazione fotografica elettrodotta; MIC.01.06_Impatti cumulativi_Margisolar (par. 3.1 e 3.2)
- **Osservazioni** La documentazione fotografica fornita non documenta in alcun modo (escludendola dai conii ottici adottati) la consistenza dei Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale, con riferimento espresso alla Cascina Ponzana che risulta da progetto circondata dai settori del campo agrivoltai-

co. Non risulta analogamente documentata l'interferenza visiva dell'impianto con la Viabilità storica rappresentata dalla *Via Aemilia Scauri*, lungo la quale non è stato disposto alcun cono visivo.

Pertanto, l'integrazione richiesta non risulta riscontrata.



Estratto da MIC.01.03a_Documentazione fotografica impianto.
In giallo sono indicati la *Via Aemilia Scauri* e la Cascina Ponzana

1.4. *Integrare gli elaborati grafici fornendo precisazioni riguardo ai materiali previsti per le finiture degli elementi architettonici (cabine, recinzione perimetrale) nonché all'eventuale sistema di illuminazione di sicurezza notturna con riferimento alla localizzazione, tipologia e sviluppo in altezza degli elementi illuminanti;*

- **Rimando a:** MIC.01.04a_Specifiche tecniche cabine e locali tecnici; MIC.01.04b_Specifiche tecniche recinzioni impianto FV; MIC.01.04.c_Illuminazione esterna
- **Osservazioni:** Il riscontro rimanda agli elaborati grafici sopra richiamati che illustrano nel dettaglio le *caratteristiche tipologiche e dimensionali* di cabine, recinzioni ed elementi illuminanti, precisando, solo per questi ultimi, anche la *posizione* in planimetria. Gli elaborati richiamati non forniscono invece specifiche in merito all'ubicazione delle cabine.

In merito agli *aspetti cromatici*, si precisa che “Le cabine generali di sottoimpianto, le cabine di sotto-campo, i locali tecnici e i magazzini di stoccaggio, saranno rifiniti con tinteggiatura di colore corrispondente al RAL 6021” (verde lime). Non risulta invece precisata la finitura cromatica della recinzione metallica.

Pertanto l'integrazione richiesta risulta solo parzialmente riscontrata;

1.5. *Produrre elaborati grafici di foto inserimento – corredati da una keyplan di riferimento, sulla quale dovrà essere indicato il punto di vista della relativa rappresentazione –al fine di approfondire la verifica delle relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico, in particolare valutando i possibili effetti detrattori generati dalla presenza degli impianti e quindi un'eventuale estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica; per queste ultime si dovranno in ogni caso indicare le essenze selezionate e le relative peculiarità, che dovranno rispondere – sia dal punto di vista individuale, che nelle modalità di aggregazione e impianto- a caratteri di piena coerenza con il contesto geoclimatico e rurale di riferimento; si anticipa sin d'ora che le eventuali fasce vegetali di mitigazione visiva poste perimetralmente alle aree di intervento dovranno essere localizzate esternamente alle recinzioni. Inoltre, preso atto che nel SIA non risultano immagini idonee a valutare l'effettiva rilevanza degli effetti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti nell'area di intervento, si richiedono viste aeree fotorealistiche, comprensive del campo fotovoltaico di progetto, di quanto eventualmente già realizzato e di tutti gli eventuali interventi di installazione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili realizzati, in fase di realizzazione e previsti nell'area vasta di intervento;*

- **Rimando a:** MIC.05.a - modello 3D e fotoinserimenti ; MIC.05.b - 3D - Individuazione emergenze di interesse paesaggistico e culturale; TAVOLA C06_Fotopiano ANTE opera ; TAVOLA C07_Fotopiano POST opera
- **Osservazioni:** Il riscontro rimanda agli elaborati grafici sopra richiamati che illustrano l'impatto dell'intervento nel contesto evidenziando la presenza diffusa di ulteriori impianti prossimi all'area in oggetto, manifestando una estesa continuità nell'impiego di suolo per l'insediamento di campi fotovoltaici.

Non viene fornito riscontro esplicito alla possibile *estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica* derivante dall'impatto notevole che emerge dalle vedute d'insieme post operam, né sono fornite specifiche indicazioni in merito alla tipologia delle essenze previste per le fasce di mitigazione. A supporto di tale valutazione si è esaminata la *TAVOLA C09_mitigazione* che individua la sequenza, esternamente alla recinzione, di siepe di lauroceraso, e quindi la piantumazione di biancospino, sambuco e prugnolo a coprire una fascia di 10 m perimetralmente ad ogni singolo settore del campo.

L'integrazione richiesta risulta pertanto solo parzialmente riscontrata con riferimento alla restituzione d'insieme dell'impatto post operam, che si evidenzia di forte rilevanza, senza che vengano formulate specifiche proposte di implementazione delle misure di mitigazione in ragione dell'impatto derivante dall'elevata concentrazione ed estensione degli impianti.



Estratto da MIC.05.a - modello 3D e fotoinserimenti

1.6. Integrare lo Studio di Impatto Ambientale con una ricognizione degli impianti di produzione di energia rinnovabile già realizzati nell'ambito di intervento, al fine di valutare gli effetti degli eventuali impatti cumulativi considerando anche le interferenze e gli impatti derivanti dall'impianto in VIA nazionale denominato Tortona 1 [ID VIP MITE 8038].

- **Rimando a:** MIC.01.06_Valutazione degli impatti cumulativi > V.C. 02 Studio di impatto ambientale (p. 128 – 133)
- **Osservazioni:** Il riscontro rimanda agli elaborati sopra richiamati che illustrano gli impatti cumulativi analizzati in un'area definita da un raggio di circa 10 km, nella quale è attestata la presenza di altri 26 impianti già realizzati/in progetto. L'analisi è quindi condotta indagando l'impatto cumulativo in relazione ai diversi aspetti per i quali si relazione quanto segue:

“a)Paesaggio: Si ipotizza un'incidenza trascurabile di eventuali impatti cumulativi che potranno interessare specialmente i recettori mobili ed alcuni recettori fissi (edifici rurali) presenti in prossimità delle aree occupate dal parco agro voltaico”; si evidenzia inoltre come l'impatto derivante dalla contiguità con l'impianto in progetto “Luisolar” sarà attenuato da una “mitigazione ambientale” che favorirà comunque l'inserimento paesaggistico dei due impianti, peraltro tali da garantire la conservazione delle colture agrarie, mentre “si potrà verificare un impatto sotto il profilo paesaggistico, in relazione alla Cascina Ponzana (posta quasi all'interno delle aree interessate dall'impianto “MARGISOLAR”) ed alla Cascina Pantaleona (posta quasi all'interno delle aree interessate dall'impianto “LUISOLAR”), insieme ad alcune altre cascine sparse sul territorio vicino alle aree interessate dagli impianti fotovoltaici in oggetto”.

“b)Patrimonio culturale: Non sono previsti impatti cumulativi o interferenze rilevanti rispetto agli elementi di rilevanza storico-culturale “; si fa in particolare riferimento all'Abbazia di Rivalta Scrivia quale recettore attivo rispetto al quale è dichiarato come “non sussista possibilità di interconnessione visiva”

“c)Natura e biodiversità: Non sono previste incidenze significative sulle aree naturali limitrofe, neanche di tipo cumulativo

d)Salute pubblica (Rumore): Non si ipotizza come potenzialmente significativo, l'apporto cumulativo dovuto alla contemporanea presenza dell'impianto in progetto e di quelli esistenti, relativamente alla componente acustica o del rumore”


“e)Salute pubblica (Impatti elettromagnetici): Non si ipotizza come potenzialmente significativo, l'apporto cumulativo dovuto alla contemporanea presenza dell'impianto in progetto e di quelli esistenti, relativamente alla componente dell'inquinamento elettromagnetico

f)Suolo e sottosuolo: Si ritiene che la componente del suolo e sottosuolo, non venga interessata da impatti cumulativi negativi

g)Trasporti e viabilità: Si ritiene che sia possibile la presenza di impatti cumulativi negativi, in fase di cantiere dell'impianto in oggetto. In ogni caso, i cantieri avranno durata limitata”

In conclusione il Proponente afferma che gli *“effetti cumulativi dovuti alla contiguità delle aree che interesseranno il parco agrovoltaico denominato MARGISOLAR con gli altri impianti fotovoltaici presenti o in progetto sul territorio limitrofo (entro un raggio di 10 Km), si ritiene possano essere considerati come trascurabili, come entità oppure come durata”*, considerando come significativi solo gli impatti cumulativi di eventuali contemporanee attività di cantiere.

Pertanto, l'integrazione richiesta risulta riscontrata in termini di analisi, ma, con particolare riferimento agli aspetti di trasformazione del paesaggio agricolo, nonché di radicale alterazione del contesto della Cascina Ponzana, non pienamente coerente negli esiti della stessa.



Estratto da Analisi impatti cumulativi- Inquadramento degli impianti fotovoltaici presenti nel raggio di 10 km dall'impianto agrovoltaico Margisolar

1.7. Integrare gli allegati cartografici con la rappresentazione delle aree oggetto di intervento, inclusa la linea dei sottoposti, sulla cartografia delle tavv. P2 e P4 del PPR, provvedendo altresì, tramite apposita legenda, alla ricognizione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- **Rimando a:** MIC.01.C13_PPR - Ricognizione impianti su P2.5 beni paesaggistici ➤ MIC.01.C14_PPR - Ricognizione impianti su P4.16 componenti paesaggistiche
- **Osservazioni:** Il riscontro rimanda agli elaborati sopra richiamati che restituiscono il perimetro dell'area di impianto e lo sviluppo dell'elettrodotta sulle tavv. P2 e P4 del PPR, con indicazione dei beni tutelati in relativa legenda.

Pertanto l'integrazione richiesta risulta riscontrata.

1.8. Integrare lo Studio di Impatto Ambientale con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell'opera sul patrimonio archeologico sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell'ambito territoriale di intervento, rilevati nella pianificazione urbanistica ed evidenziati nella presente nota, pur ritenendo non necessaria la redazione della relazione preliminare sugli studi archeologici di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere eseguite indagini preventive (incluse indagini dirette) come previsto al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Scrivente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con questa Soprintendenza l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della Relazione archeologica definitiva di cui al comma 9 del citato art. 25. Con riferimento alla presente richiesta di integrazione formulata da questa Soprintendenza, il Servizio II della DG-ABAP precisava inoltre, con nota prot. 5972-P del 23/11/2022, che il progetto dovrà essere integrato anche con gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dall'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

- **Rimando a:** MIC.01.Relazione Archeologica EL 17 ➤ MIC.01.C17_ aree ad interesse archeologico EL 11
- **Osservazioni:** Si prende atto che a riscontro della presente richiesta integrazione il Proponente ha presentato l'elaborato "MIC.01 Relazione Archeologica" (EL-17). Tale elaborato svolge innanzitutto una stima del potenziale archeologico dell'ambito territoriale interessato dal progetto (impianto agrivoltaico e cavidotto) che comprende in primo luogo l'individuazione delle parti di progetto ricadenti in aree riconosciute "a rischio archeologico" (ovvero, di potenziale interesse archeologico) dai Piani Regolatori dei Comuni di Tortona e di Alessandria. In merito a quest'ultimo aspetto, la documentazione integrativa



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

comprende altresì un elaborato cartografico denominato “MIC.01.C17 Aree ad interesse archeologico” (EL-11) nel quale viene rappresentato il posizionamento delle opere in progetto rispetto alle “aree a rischio archeologico” ai sensi dei vigenti PRGC di Tortona, di Pozzolo Formigaro e di Bosco Marengo. Oltre a tale ricognizione delle previsioni di salvaguardia archeologica contenute negli strumenti urbanistici, la menzionata *Relazione Archeologica* opera una puntuale stima delle potenziali interferenze archeologiche di singole parti dell’opera in progetto con valutazioni che variano dal rischio “alto” al rischio “medio-basso” di interferenze archeologiche), che verranno esaminate in dettaglio *infra* (cfr. *Situazione vincolistica dell’area oggetto di intervento*. Par. 2.3 *Beni archeologici*). A seguire, la *Relazione archeologica* ai Capp. 3 e 4 presenta un piano di indagini archeologiche propedeutiche comprensive di fasi successive di approfondimento: prospezioni di superficie non invasive (field survey) seguite da sondaggi stratigrafici (la cui estensione e localizzazione sarà determinata anche in esito alle prospezioni di superficie); inoltre, per le porzioni di impianto ricadenti in “aree a rischio archeologico” ai sensi dei PRGC di Tortona, Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo è previsto il controllo archeologico continuativo agli scavi in fase esecutiva, misura quest’ultima estesa anche ai cavidotti MT/AT tra gli impianti agrivoltaici e la cabina elettrica “Bosco Marengo”. Si deve rimarcare invece che la documentazione integrativa prodotta risulti del tutto carente dei richiesti “esiti di sondaggi preventivi di cui al comma 8 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016” che, in base alle richieste della Scrivente e del Servizio II della DG-ABAP, avrebbero dovuto essere acquisiti “prima della definitiva espressione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP”. Si deve tuttavia precisare al riguardo che le modifiche apportate dal D.L. del 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41) hanno soppresso l’obbligo del previo espletamento della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA) nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, lasciando ferma tuttavia la necessità che tale procedura di VPIA venga comunque successivamente completata prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di cui trattasi (si vedano *infra* le condizioni cui è subordinato il presente parere endoprocedimentale). Si evidenzia inoltre che l’attuale disciplina di riferimento della procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico è ora contenuta nel art. 41 comma 1 e nell’All. I.8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che nelle tuttora vigenti *Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico* recate dal DPCM 14/02/2022.

Pertanto, benché l’integrazione richiesta risulti solo parzialmente riscontrata, si ritiene che in base alle norme vigenti le parti non ottemperate precedentemente richieste possano essere differite alle successive fasi progettuali o comunque prima della fase di esecuzione.

2. Considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale “Agrivoltaico” (cfr. tra le altre p. 5 della Sintesi non tecnica) e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le “Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici” (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono “... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”, si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai “requisiti” e alle “caratteristiche” definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida;

- **Rimando a:** MIC.02_TAVOLA EL01 Layout impianto e verifica parametri agrivoltaico > MIC.04_D13_Relazione agronomica sull’uso del suolo impianto
- **Osservazioni:** Precisato che il progetto è stato depositato nel gennaio del 2022, quindi antecedentemente alla pubblicazione delle “Linee Guida in materia di Impianti Agri-voltaici” contenenti i requisiti necessari per tale tipologia di impianti, il Proponente dichiara di aver pertanto integrato e modificato il progetto nel rispetto di tali requisiti, in particolare riscontra l’avvenuta verifica dei requisiti :
 - **A1** - Superficie minima coltivata >= 70 % della superficie totale)
Stot = 99,525 ha Sagri = 75,155 ha > 70 % di 99,525ha = 69,6675ha



- **A.2** - Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli LAOR $\leq 40\%$ Spv = 28,3142 ha LAOR = Spv/Stot = 28,45%
- **B.1-** a) L'esistenza e la resa della coltivazione e b) Il mantenimento dell'indirizzo sono dichiarati rispettivamente verificati con rimando all'elaborato Piano Colturale della Relazione Agronomica e affermando che *“Il mantenimento dell'indirizzo produttivo colturale di massima è da intendersi tale in quanto viene mantenuta la rotazione base tra colture a ciclo autunno-vernino e colture a ciclo primaverile-estivo, oltre che tra colture sfruttatrici e colture miglioratrici”*.
Preso atto, come da Relazione Agronomica, che *“nel corso degli ultimi anni sui terreni interessati dall'intervento, le colture effettivamente praticate secondo una rotazione biennale sono state le seguenti: Frumento, Mais da trinciato, Mais da granella, Pomodoro da industria, Girasole, Favino o pisello proteico”*, si apprende altresì che con la realizzazione del campo agrivoltaico:

- *“Al di sotto dei pali infissi al suolo si individua una striscia di circa 2 m, di cui 1,0 m da un lato della fila di pali e 1,0 m dall'altro, sulla quale si provvederà a seminare un prato permanente di essenze erbacee miste di leguminose e graminacee”*
- *“Per la striscia di circa 9,5 m compresa tra le file di inseguitori, dove è possibile effettuare tutte le lavorazioni di aratura, preparazione del terreno, semina, diserbo, concimazione e raccolta con le normali e usuali macchine agricole, si prevede di reiterare i cicli di rotazione diffusi e consolidati in zona e attualmente già praticati dal conduttore attuale dei fondi, che prevedono l'impiego di cereali da paglia, alternati a leguminose o a colture da rinnovo per un periodo ricorrente e ripetitivo di 2 anni, riconducibile ad un ciclo di 4 anni per il cambio della coltura primaverile-estiva (1° anno – Frumento o orzo o altro cereale vernino, colza, con semina autunnale e raccolta al mese di giugno; 2° anno – Coltura annuale da rinnovo a semina primaverile, alternata negli anni con colture quali cece, favino o pisello proteico o una foraggera come il loietto o l'avena da foraggio.”*

Il proponente afferma pertanto che *“La soluzione prospettata mantiene, in perfetta coerenza, la tipologia di colture che sono già oggi praticate su detti terreni”*

- **B.2** - PRODUZIONE ELETTRICA SPECIFICA: $FVAGRI \geq 0,6 \times FVSTANDARD$ - $FVAGRI = 100,7 / 99,525 = 1,01$ GWh/ha/anno - $FVSTANDARD = 118,9 / 99,525 = 1,19$ GWh/ha/anno - $0,6 \times FVSTANDARD = 0,72$ GWh/ha/anno
- **D.2-** In merito al requisito della continuità agricola, il proponente comunica la previsione *“di redigere una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza biennale. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari)”*.

Pertanto l'integrazione richiesta risulta riscontrata;

3. Preso atto delle valutazioni formulate dal Proponente rispetto alle alternative progettuali, considerato che il progetto di cui trattasi è prossimo ad altro impianto agrofotovoltaico oggetto di valutazione di impatto ambientale statale (ID VIP 8038), si chiede di voler valutare alternative progettuali in termini localizzativi;

- **Rimando a:** V.C. 02 Studio di impatto ambientale_par. 4.3.4.3
- **Osservazioni:** Né nell'elaborato sintetico di riscontro alle prescrizioni, né nel citato *Studio di Impatto Ambientale* risulta presa in esame la criticità correlata alla prossimità ad altro impianto fotovoltaico; in entrambi i casi vengono elencate le caratteristiche considerate a favore della scelta effettuata, senza produrre alcuna analisi di soluzioni alternative.

Pertanto l'integrazione richiesta non risulta riscontrata;



4. *Si chiede di voler fornire chiarimenti sulle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle attività agricole previste che riguardano le coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico (compresa l'indicazione dei titolati delle attività agricole indicate);*

- **Rimando a:** MIC.04_D10_Relazione descrittiva e del contesto agronomica > MIC.04_D13_Relazione agronomica sull'uso del suolo impianto > MIC.04_D.00_Lettera di intenti Margisolar
- **Osservazioni:** Il riscontro rimanda sinteticamente agli elaborati richiamati, con particolare riferimento ai documenti che trattano delle modalità di conduzione dell'impianto e ai dati dell'impresa agricola individuata, richiamata come "parte interessata" nel documento MIC.04_D00 e indicata come "figura con esperienza nel settore dell'agricoltura" alla quale sarebbe affidata la conduzione agricola dei terreni in oggetto, la quale ha sottoscritto la dichiarazione di intenti.

Pertanto l'integrazione richiesta risulta riscontrata;

5. *Preso atto di quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria ovvero della vicinanza dell'impatto di cui trattasi ad altri impianti e della elevata concentrazione degli impianti nell'area ampia di riferimento, si chiede di voler elaborare un modello 3D virtuale dell'area, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione adottate; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la collocazione dell'impianto di progetto rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi e quelli già esistenti, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico rilevate;*

- **Rimando a:** MIC.05.a - modello 3D e fotoinserimenti > MIC.05.b - 3D - Individuazione emergenze di interesse paesaggistico e culturale
- **Osservazioni:** Gli elaborati 3D a cui rimanda il riscontro fornito rappresentano in un raggio di 10 km gli impianti esistenti/autorizzati/in corso di autorizzazione per quanto disponibile dalla documentazione pubblica. Gli elaborati non sono accompagnati da analisi nel merito ma rendono con particolare evidenza la criticità rappresentata dalla concentrazione degli impianti nell'area di intervento e dalla notevole estensione complessiva degli stessi, in un'area, connotata dalla presenza di una cascina testimonianza storica del patrimonio rurale (Cascina Ponzana), il cui contesto agricolo e paesaggistico di riferimento risulta completamente alterato.

Pertanto l'integrazione richiesta risulta riscontrata nella redazione degli elaborati di analisi, benché priva di risultanze o analisi degli elementi forniti;

6. *Si chiede di voler elaborare una cartografia nella quale individuare le aree idonee per come definite dell'art. 20 co. 8, lett. C-quarter del D.lgs. 199/2021, sulla quale dovrà essere sovrapposto l'impianto in esame, comprensivo delle opere connesse;*

- **Rimando a:** MIC.06_Compatibilità opera con art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199_21
- **Osservazioni:** A supporto dell'elaborato grafico fornito MIC.06, *Compatibilità opera con art.20 c.8 DLgs 199_21*, nella nota di riscontro alla richiesta di integrazione sono richiamate le caratteristiche delle aree idonee ai sensi del citato articolo, con particolare riferimento alla fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004, che risultano individuati (Abbazia di Rivalta o Torre Garofoli o Complesso monumentale di Santa Croce o Chiesa di San Felice) e rispetto ai quali risulta verificata l'assenza di interferenza nell'ambito del perimetro di 500 m. Vengono evidenziate altresì le interferenze rispetto:
 - ai resti della strada romana *via Aemilia Scauri*, richiamando tuttavia un combinato disposto normativo che non parrebbe direttamente riconducibile all'interpretazione del DLgs 199/2021 in quanto riferito all'art.91 del DLgs 42/2004, ossia a "cose (...) da chiunque e in qualunque mo-



do *ritrovate* nel sottosuolo”. Come meglio precisato nella dedicata sezione di tutela archeologica di questa nota (v. successivo cap.2, pto 1.3.b), tale combinato sarebbe da intendersi ai fini della sussistenza del vincolo solo in presenza di elementi emergenti o avvenuti ritrovamenti archeologici di resti materiali della strada antica nel tratto interessato dal progetto, rimanendo in assenza di questi ultimi da intendersi alla stregua di parametro di *rischio*.

- alla sottostazione elettrica ricadente nella fascia di 500 metri dal bene tutelato del Complesso monumentale di Santa Croce, richiamando tuttavia una componente dell’impianto e non già l’impianto medesimo, al quale fa più specificatamente riferimento la definizione di “area idonea: area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile (cfr. DLgs 199/2021, art. 2, c.1, lett.ggg)

Pertanto l’integrazione richiesta risulta riscontrata;

7. *Si chiede di voler predisporre un piano di monitoraggio ambientale per le tre fasi ante operam, corso d’opera e post operam con particolare riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, individuando per ciascuna delle relative componenti (emergenze architettoniche, componenti archeologiche, etc.), gli elementi e i valori da monitorarsi, indicando di conseguenza le azioni preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e /o negativi connessi con la realizzazione del progetto del predi cui trattasi.*

- **Rimando a:** MIC.07_Piano di Monitoraggio
- **Osservazioni:** Il piano di monitoraggio è inteso come lo “strumento capace di fornire la reale “misura” dell’evoluzione dello stato dell’ambiente nelle diverse fasi di attuazione di un progetto e soprattutto di fornire i necessari “segnali” per attivare azioni correttive nel caso in cui le risposte ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell’ambito della VIA” e viene sviluppato nell’apposito documento *MIC.07_Piano di monitoraggio*. A partire dai dati dell’impianto, sono illustrate le componenti ambientali da monitorare individuate in atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, biodiversità, agenti fisici, paesaggio beni culturali e beni archeologici, dati climatici. Il Proponente evidenzia quindi quali siano le componenti da monitorare con particolare riferimento alle distinte fasi ante operam, di esercizio e post operam.

Pertanto l’integrazione richiesta risulta riscontrata;

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

Premesso che, per quanto attiene l’area oggetto di intervento:

- L’area dell’intervento è di tipo pianeggiante, con assenza di pendenza e inquadrata dal vigente Piano Regolatore Generale, con la sigla A2, come “area a destinazione produttiva agricola”. Nello specifico, l’area è composta da una pluralità di appezzamenti aventi forma irregolare a prevalente destinazione agricola ed individuati, in relazione alla qualità d’uso del suolo, **in classe III**, così come identificata secondo la Carta delle Capacità d’Uso dei Suoli redatta per la Regione Piemonte dall’I.P.L.A. in scala 1: 50.000 edizione 2009

Esaminato il sito oggetto di intervento per quanto attiene alla presenza dei beni paesaggistici, con particolare riferimento all’analisi offerta dallo *Studio di Impatto Ambientale* si richiama che:

- 1.1.a. L’intervento in progetto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico** ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004). Esternamente all’area di intervento, si segnala la presenza dell’area sottoposta a “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l’Autostrada lungo lo Scrivia [...] - Modifica del vincolo paesaggistico di*



cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di Villalvernia e Tortona [...]” ex D.M. 08/06/1973 - D.M. 15/11/2004, localizzata circa 1,9 Km a est nel tratto di maggior prossimità;

- 1.1.b. Relativamente alle aree vincolate *ope legis* ai sensi dell’articolo 142 del Codice, l’area oggetto di impianto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela *ope legis***, non presenti inoltre neanche nelle immediate adiacenze. Il tracciato del cavidotto risulta invece interferire con il Rio Lovassina.
- 1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il **PPR (Piano Paesaggistico Regionale)**, approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).
- 1.1.d. L’area oggetto di intervento
 - risulta inoltre ricadere, secondo la **tavola P3** del PPR – Ambiti e Unità di Paesaggio, all’interno dell’Ambito di Paesaggio denominato *Piana Alessandrina* (70), e nell’Unità di Paesaggio denominata *Piana tra Alessandria e Tortona*, per la quale è individuata la tipologia normativa *Rurale/insediato non rilevante* avente quali caratteri tipizzanti, come definiti dall’art. 11 del PPR, la *Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza*;
 - l’area coinvolta dalla previsione dei campi fotovoltaici risulta altresì interessata dalla presenza delle seguenti *Componenti paesaggistiche*, così come individuate dalla relativa **tavola P4** del PPR e come normate dai rispettivi articoli delle Norme di Attuazione:
 - Art.22 – Viabilità storica e patrimonio ferroviario - *Via Aemilia Scauri*
 - Art.32- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - *Piana della Frascetta*
 - Art. 40–Insediamenti rurali (aree di morfologia insediativa m.i.10 - aree rurali di pianura o collina)
 - Si osserva inoltre che l’impianto in progetto si colloca, come parimenti evidenziato dalla tavola P4 del PPR, in un’area interessata dalla diffusa presenza di *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, normate dal relativo articolo 25 delle NdA, di cui una (Cascina Ponzana) risulta precisamente circondata dalle aree di intervento.

1.2. Beni Architettonici

L’area oggetto di intervento **non risulta interferire direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004**.

Occorre da segnalare la presenza dell’Abbazia di Rivalta Scrivia e dell’adiacente Edificio monumentale annesso all’Abbazia di S. Maria, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 rispettivamente in forza della Not. Min. 17/6/1908, e delle Not. Min. 19/02/1921 e Not. Min. 22/5/1940, tuttavia collocati a distanza di oltre 3 Km e verosimilmente senza interferenza visiva.

1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame (ovvero, dall’impianto di produzione fotovoltaica e dall’impianto di connessione), ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. **Allo stato attuale delle conoscenze, parte delle opere in progetto si localizzano direttamente in corrispondenza** della strada romana *via Aemilia Scauri/via Iulia Augusta*, il cui tracciato corrisponde esattamente all’attuale strada vicinale Levata. Si evidenzia che in diversi punti lungo la strada Levata, tra Tortona e Castelnuovo Bormida, è stata verificata la presenza di resti materiali (pavimentazione, sottofondo stradale, strutture accessorie) della strada romana, resti che ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 costituiscono beni archeologici tutelati *ope legis*. **Allo stato attuale tuttavia, non è ancora stata accertata la presenza di resti materiali**



della strada antica nel tratto interessato dal progetto (anche se la presenza di detti resti, che risulterebbero ugualmente tutelati ope legis resta altamente probabile). Si evidenzia che, in sede di Integrazione il Proponente ha chiarito che l'attraversamento della *via Aemilia Scauri* verrà effettuato mediante perforazione T.O.C., a quote di profondità tali da escludere un'interferenza diretta tali eventuali strutture. Oltre a ciò, si deve rimarcare inoltre che **la presenza di strutture, manufatti, edifici o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo** (dunque, ai sensi delle norme sopra citate, ricadenti nella tutela *ope legis*), **nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato degli impianti di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta probabile** dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.

1.3.c. Sia l'impianto di produzione agrifotovoltaica, sia l'elettrodotto di connessione **interessano aree ad elevato potenziale archeologico a "rischio archeologico" rilevate** dai vigenti PRGC di Tortona (art. 54 NTA), di Pozzolo Formigaro (art. 40 bis NTA), di Frugarolo (art. 19.4 NTA) e di Bosco Marengo (art. 13 NTA), definite in rapporto sia alla presenza di assi viari antichi, sia all'elevato grado di conservazione della centuriazione di età romana, sia infine alla distribuzione di precedenti ritrovamenti (presupposti e circostanze che verranno più dettagliatamente presi in esame nel seguente par. 2.3), come evidenziato nell'elaborato cartografico integrativo MIC.01.C17 *Aree ad interesse archeologico*" (EL-11). Per tali aree è richiesto la normativa urbanistica prevede il preventivo parere della Soprintendenza per progetti, anche privati, che comportino scavi di terreni non precedentemente manomessi. Occorre evidenziare al riguardo che l'individuazione di aree ad elevato potenziale archeologico e delle relative misure di tutela archeologica preventiva nel rispetto delle competenze statali, è demandata ai piani regolatori citati operano dall'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977.



Interferenze del progetto in esame con aree a rischio archeologico individuate dai PRGC di Tortona, PozzoloFormigaro, Bosco Marengo (Stralcio dell'elaborato integrativo MIC.01.C17_ *Aree ad interesse archeologico*)

3. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Richiamate le considerazioni sopra riportate in merito ai beni paesaggistici e architettonici in relazione all'area di intervento, si rileva che, **pur non essendo direttamente coinvolti nell'area del campo agro voltaico in oggetto beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si osservano alcune criticità con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico e ai relativi strumenti normativi (PPR.)**.

2.1. Beni paesaggistici

Rilevato che l'analisi condotta in sede di integrazioni ha riscontrato puntualmente alle richieste formulate tramite la redazione di nuovi elaborati, fornendo versioni aggiornate dei principali documenti progettuali, ivi inclusi quelli



specificatamente afferenti all'analisi degli impatti dell'intervento sul contesto paesaggistico, la stessa non è tuttavia risultata esaustiva di tutti gli approfondimenti richiesti, e soprattutto, laddove gli stessi erano volti a condurre un'analisi critica di tali impatti in termini di concentrazione ed estensione dell'impianto sul territorio, ha fornito esiti non coerenti con le premesse di analisi.

In particolare:

2.1.a. pur analizzando le interferenze e le criticità rispetto ai *Sistemi di testimonianze rurali del paesaggio* (art. 25 delle NdA del PPR), si evidenzia la carenza dell'analisi condotta, che non ha ricompreso la Cascina Ponzana nell'approfondimento delle visuali, escludendola dall'esame degli impatti (v. riscontri alle osservazioni punti 1.2 e 1.3), pur essendo la stessa individuata tra i sistemi di testimonianze rurali del paesaggio e ampiamente interessata dal progetto in essere, dal quale verrebbe completamente interclusa, perdendo ogni carattere connotante il suo immediato contorno;

Si osserva peraltro come tale alterazione paesaggistica risulti in particolare contrasto con

- le Direttive di cui all'art. 25 del PPR- Patrimonio Rurale storico, che richiamano tramite i piani locali:
 - alla valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico e del patrimonio rurale storico da salvaguardare, "rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico";
 - alla promozione della conservazione e della valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso, tra le altre misure, "d. la coerenza delle opere di sistemazione culturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e *l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie* (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), *disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;*"

2.1.b. per quanto attiene l'analisi degli impatti cumulativi, sulla base degli elaborati grafici forniti si rileva che detti impatti risultano particolarmente evidenti, per estensione e concentrazione degli impianti fotovoltaici/agro voltaici in progetto ed esistenti nell'area di intervento con conseguente profonda alterazione di quest'ultima a livello paesaggistico. Pertanto non si ritiene condivisibile l'affermazione riportata dallo Studio di Impatto Ambientale (p.133) secondo la quale "Si ipotizza un'incidenza trascurabile di eventuali impatti cumulativi che potranno interessare specialmente i recettori mobili ed alcuni recettori fissi (edifici rurali) presenti in prossimità delle aree occupate dal parco agro voltaico". Si evidenzia a tale proposito che tale affermazione è in particolare contrasto con l'esame *post operam* del contesto paesaggistico relativo al recettore fisso (edificio rurale) costituito dalla Cascina Ponzana, che verrebbe completamente interclusa all'interno del campo agro voltaico in progetto;

Si osserva peraltro come tale alterazione paesaggistica risulti in particolare contrasto con

- gli orientamenti per i piani locali previsti dall'art. 32 delle NdA del PPR per le "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - Piana della Fraschetta" che devono essere volti "a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri)";



Estratto da elaborato MIC.05- fotoinserimento



2.2. Beni architettonici

2.2.a. L'analisi così come integrata con gli elaborati forniti in riscontro alla richiesta di integrazione ha analizzato la presenza dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004, non rilevando interconnessioni con i siti di intervento.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve sottolineare che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di *rischio archeologico*, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze.

Si segnala in particolare che:

- a) L'ambito territoriale di progetto è direttamente interessato dal passaggio di alcune direttrici di età romana: in particolare si tratta della *via Aemilia Scauri/Iulia Augusta* il cui tracciato, tuttora ben identificabile sul terreno, corrisponde all'attuale strada Levata che, con andamento rettilineo da NE a SW attraversa il territorio di Tortona e poi costituisce il confine tra i Comuni di Pozzolo Formigaro e di Bosco Marengo, adiacente all'impianto di produzione agrifotovoltaica in progetto, e della strada antica che doveva collegare *Libarna* (Serravalle Scrivia, AL) con la cosiddetta *via Fulvia* (da Tortona a Torino) sovrapponendosi all'attuale S.S. 35 "dei Giovi" nel tratto da Pozzolo Formigaro alla frazione alessandrina di Marengo. Oltre a queste direttrici principali, il progetto presenta potenziali interferenze con ulteriori assi stradali minori, che si dipartono dalla *via Aemilia Scauri/Iulia Augusta*, nei pressi della frazione tortonese di Rivalta Scrivia.
- b) Il reticolo agrario corrispondente alla centuriazione di età romana è particolarmente ben conservato nell'area oggetto di intervento e documenta un intenso sfruttamento agrario connesso probabilmente con un diffuso popolamento.
- c) Le direttrici viarie e gli allineamenti centuriati sono puntualmente identificati e prevedono una fascia di rispetto delimitata come aree a rischio archeologico nel PRGC di Tortona. Nel PRGC di Frugarolo, Bosco Marengo e Pozzolo Formigaro l'individuazione di aree a rischio archeologico/fasce di rispetto è limitata ad alcuni assi viari e centuriali principali: si evidenzia al riguardo che parte dell'impianto di connessione si svolge lungo viabilità secondaria corrispondente ad assi centuriati o direttrici viarie, presso i quali è possibile attendersi presenze insediative o elementi infrastrutturali di epoca antica;
- d) Nelle vicinanze dell'impianto di produzione fotovoltaica in progetto è nota la presenza di alcuni siti archeologici ed entità insediative o economico-produttive. In prossimità dell'impianto di produzione agrifotovoltaica, in Comune di Tortona, sono documentati i siti nn. 2 e 3 (affioramenti superficiali di materiale ceramico e laterizio di età repubblicana, imperiale, tardo-antica e basso-medievale durante *survey* archeologici preventivi per il progetto ferroviario AV/AC Genova-Milano rispettivamente presso cascina il Casone/loc. Padernina e presso cascina Fornace) e 134 (nodo viario antico il cui asse portante è costituito dalla *via Aemilia Scauri* dalla quale si irradiano a ventaglio una serie di strade secondarie); in Comune di Pozzolo Formigaro, sono noti i siti di località Zinzini (tomba ad incinerazione di età romana) e Cascina Romanellotta (insediamento rurale di età romana);
- e) gli impianti di connessione (sottostazione di trasformazione MT/AT; elettrodotti di connessione AT e MT) sono localizzati nella piana "della Fraschetta", compresa tra i Comuni di Tortona, Frugarolo, Bosco Marengo e quello di Alessandria (non coinvolto in questo progetto) che, in termini generali costituisce un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto oltre che dalle già ricordate imponenti tracce della centuriazione romana e dalla persistenza delle direttrici viarie antiche, da ritrovamenti e siti archeologici, riferiti anche ad epoche precedenti.

In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, questa Soprintendenza prende atto e, sostanzialmente, condivide l'analisi condotta dall'elaborato integrativo denominato *MIC.01_Relazione Archeologica* (EL-17). Si deve precisare che tale elaborato si distingue dalla relazione archeologica prodromica (ai sensi dell'All. I.8, art. 1 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, ovvero del previgente art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016), che questa



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Soprintendenza aveva precedentemente ritenuto non necessaria (nell'ambito del ns. precedente parere endoprocedimentale prot. n. 17424-P del 14/11/2022) stante il palese sussistere di un potenziale interesse archeologico dell'ambito territoriale interessato dall'opera, anche in relazione alla presenza di aree a rischio archeologico riconosciute piani regolatori comunali. Ciò nondimeno, tale elaborato integrativo – redatto dal dott. archeologo R Prosperi (Archeologia s.r.l.s.), archeologo di I fascia su incarico del Proponente – contiene in particolare (par. 3 - Conclusioni e proposte) stime dell'impatto archeologico delle parti di cui l'opera in progetto è costituita, espresse in funzione del potenziale archeologico dell'area interessata dal progetto e dell'incidenza delle opere di scavo e/o movimentazione terra previste, di maggiore entità nel caso degli elettrodotti di connessione. Qui di seguito, dunque, si riportano in sintesi le valutazioni espresse da questa Soprintendenza, in sostanziale accordo con quelle proposte dall'elaborato integrativo

- *Impianto agrivoltaico:*

- *Sottoimpianto A* (interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC esclusivamente per quanto attiene le strade di accesso). Rischio archeologico di grado medio-basso.
- *Sottoimpianto B* (interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC esclusivamente per quanto attiene le strade di accesso). Rischio archeologico di grado medio-basso.
- *Sottoimpianto C.a* (non interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC). Rischio archeologico di grado medio-basso.
- *Sottoimpianto C.b* (non interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC). Rischio archeologico di grado medio-basso.
- *Sottoimpianto D* (non interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC). Rischio archeologico di grado medio-basso.
- *Elettrodotto MT/AT tra i sottoimpianto A e il sottoimpianto B* (interferente con asse centuriale individuato a rischio archeologico dal PRGC di Tortona). Rischio archeologico medio
- *Elettrodotti MT interni agli impianti* (non interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC). Rischio archeologico di grado medio-basso.

- *Elettrodotto di connessione MT/AT tra gli impianti e la cabina elettrica "Bosco Marengo":*

- *Elettrodotto MT dal sottoimpianto D fino a Strada Levata:* (parzialmente interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC, prossimo a *via Aemilia Scauri*). Rischio medio-alto.
- *Elettrodotto MT, attraversamento Strada Levata* (localizzato in corrispondenza della *via Aemilia Scauri*). In considerazione della metodologia di scavo prevista nella documentazione integrativa (TOC) il livello di rischio archeologico proposto dalla *Relazione Archeologica* (grado alto) può essere ricondotto al grado medio, a condizione che le quote di realizzazione della TOC vengano concordate con la Scrivente (come viene indicato nelle prescrizioni vincolanti del presente parere, cfr. *infra*).
- *Elettrodotto MT da Strada Levata (via Aemilia Scauri) alla SP35bis* parzialmente interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC, prossimo a *via Aemilia Scauri*). Rischio medio-alto
- *Elettrodotto MT/AT da Strada Levata dalla SP35bis alla cabina "Margisolar"* (non interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC). Rischio archeologico di grado medio)
- *Elettrodotto MT/AT da cabina "Margisolar" a cabina E-Distribuzione "Bosco Marengo"* (non interferente con aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC). Rischio archeologico di grado medio.

4. CONCLUSIONI E PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DEFINITIVO

Premesso quanto riportato sopra (1 - Valutazioni in merito alla documentazione integrativa presentata dal proponente; 2 - situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento 3- Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento) e richiamate in particolare

- le valutazioni in merito agli aspetti per i quali è stato posto in evidenza il parziale riscontro alle richieste di integrazione e analisi formulate,
- le criticità in merito agli aspetti di compatibilità del progetto rispetto ai disposti del Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento agli artt. 25 e 32 delle NdA del PPR, e agli impatti derivanti dal carattere cumulativo degli impianti in termini di concentrazione ed estensione degli stessi,

questo Ufficio, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, conformemente alle competenze di cui al D. Lgs. 42/2004 e al fine di garantire la compatibilità del progetto ai disposti del Piano Paesaggistico Regionale formula **parere endoprocedimentale definitivo favorevole** al progetto, **subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni di seguito riportate:**

- A. Revisione del layout del campo fotovoltaico in prossimità della Cascina Ponzana a favore di una riduzione della presenza di pannelli nei settori ad Sud-Ovest della stessa (perimetrati da linea rossa e indicati nell'estratto sottostante con i numeri 1-2-3), al fine di mantenere la *visibilità* verso il complesso rurale edificato dalla SP149 e l'*interconnessione* con la piccola area boscata antistante -principale asse viario di avvicinamento-, priva di elementi di detrazione, salvaguardando la parziale integrità del suo immediato contesto paesaggistico di riferimento.



- B. le soluzioni di mitigazione dell'impatto visivo del campo fotovoltaico presso la Cascina Ponzana siano implementate al fine di schermare la presenza degli elementi tecnologici anche lungo il percorso di avvicinamento alla Cascina sull'asse della SP149: a valle di una puntuale verifica delle interconnessioni visive lungo la strada di accesso, sia quindi previsto l'inserimento di ulteriori elementi di vegetazione, ivi inclusa la presenza di essenze arboree a medio/alto fusto, al fine di mantenere la componente naturalistica del paesaggio perlomeno nell'area antistante la Cascina stessa, occultando la presenza dell'impianto agrivoltaico anche dalla prospettiva a lunga distanza;
- C. aggiornamento di tutti gli elaborati progettuali conformemente a quanto riportato nelle presenti prescrizioni nonché nelle integrazioni già formulate, con particolare riferimento alla:
1. Relazione paesaggistica, da integrarsi in particolare fornendo elementi per verificare la coerenza dell'intervento agli orientamenti normativi del Piano Paesaggistico, estendendo l'analisi anche agli elementi di connessione e di servizio -cavidotto e cabine- e rispettive interferenze (cfr. osservazione pto. 1.2)

2. Documentazione fotografica illustrativa della Cascina Ponzana e dalla *via Aemilia Scauri* (cfr. osservazione pto. 1.3)
 3. Elaborati grafici comprensivi dell'ubicazione delle cabine disposte lungo l'elettrodotto e a servizio del campo agrivoltaico (cfr. osservazione pto. 1.4)
- D. al fine di una migliore mitigazione visiva, le recinzioni perimetrali ai diversi settori del campo agrivoltaico abbiano colorazione verde; sia altresì garantita la piantumazione di essenze in stato di crescita adeguato a filtrare, sin dalla fase immediatamente successiva alla conclusione del cantiere, la visuale verso gli apparati di impianto, verificandone ulteriormente le caratteristiche, sia in fase di selezione e piantumazione che di monitoraggio in esercizio, al fine di garantire una tenuta costante delle caratteristiche di fogliame e fusto.
- E. Per quanto attiene gli aspetti di **tutela archeologica**, considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati al D.Lgs. 152/2006 dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023, convertito con L. 21/04/2023, n. 41 – che in particolare ha introdotto il comma *2-sexies* all'art. 25: “in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [procedura ora disciplinata dall'art. 41 e dall'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023] o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, **si ribadisce l'obbligo per il Proponente di completare la procedura di VPIA.** A tale proposito, visto l'aggiornamento normativo sopra citato, il Proponente dovrà formalmente presentare a questa Soprintendenza ABAP preliminarmente alla fase di progettazione esecutiva il piano di indagini preventive, seguendo gli indirizzi anticipati nei capitoli 3 e 4 dell'elaborato integrativo MIC.01 Relazione Archeologica che, come già evidenziato, comprende indagini archeologiche preventive da completarsi anche successivamente alla conclusione del presente procedimento di VIA e prima dell'avvio dei lavori associate al controllo archeologico in corso d'opera, in particolare lungo l'elettrodotto di connessione. In tale contesto, si richiede che sia eseguito un sondaggio conoscitivo in prossimità della Strada Levata (via Aemilia Scauri) allo scopo di valutare concordemente con questo Ufficio a quale profondità debba essere eseguita la perforazione controllata (TOC) necessaria a garantire l'attraversamento della strada romana senza danno per eventuali beni archeologici tutelato *ope legis* la cui presenza è ritenuta altamente probabile.

Per quanto attualmente noto, infine, si considera che le sopra indicate misure possano essere sufficienti a garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo, ritenendo maggiormente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva senza pertanto determinare situazioni di radicale incompatibilità con il progetto in discussione. Resta ferma l'eventualità, a seguito di rinvenimenti futuri, di dover provvedere a modifiche progettuali derivanti dagli esiti delle indagini archeologiche da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori.

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con riferimento al c.2 quinquies art.25 del DLgs 152/2006 si evidenzia che sulla base degli elementi progettuali forniti e considerato in particolare che l'impianto non risulta interferire con aree vincolate parte III e che l'attraversamento del cavodotto rispetto al Rio Lovassina è previsto in TOC, il progetto non risulta ricadere nei casi per cui è necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del 42/2004.

per **IL DIRETTORE GENERALE** avocante

dott. Luigi LA ROCCA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

arch. Francesca LUPO

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA:

Tutela paesaggistica e monumentale: *arch. Francesca Lupu*

Tutela archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino – dott. Simone Giovanni Lerma*



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8036] Comuni di TORTONA - POZZOLO FORMIGARO - FRUGAROLO (AL)**
Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Tortona 2", di potenza pari a 60 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN.
Proponente: Margisolar Energy s.r.l.
Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.
Richiesta di parere e contributi: prot. SSPNRR n. 10612 del 9.06.2023.
Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-AL n. 4717 del 27.03.2024 (ns. prot. n. 9977/2024);
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale dell'Ufficio periferico e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche;

CONSIDERATO, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza è stata ravvisata l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

PRESO ATTO che la Soprintendenza ha pertanto ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dai commi 7 e seguenti del succitato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023,

Le indagini di archeologia preventiva, da svolgersi sulla base delle indicazioni di dettaglio e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, dovranno concludersi prima dell'affidamento dei lavori, ovvero, qualora ciò non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'avvio degli stessi, ai sensi dell'art. 48, c. 5-quinquies, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'eventuale rinvenimento di resti archeologici, nel sottosuolo, potrà imporre ulteriori approfondimenti di indagine, oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il funzionario archeologo
dott. Federica Pitzalis (federica.pitzalis@cultura.gov.it)
Federica Pitzalis 2024.04.02 08:06:45
+02'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro



moro laura
Ministero della Cultura
02.04.2024 09:44:26
GMT+01:00



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP 8036] TORTONA - FRUGAROLO - POZZOLO FORMIGARO (AL).
Progetto di un impianto agro voltaico denominato "Tortona 2" di potenza pari a 60 MW e
potenza AC pari a 50 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN
Proponente: Margisolar Energy S.r.l.
Contributo istruttorio.

Con riferimento al progetto in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 10612 del 09/06/2023, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale avanzata da parte di questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 6033 del 24/11/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 4717 del 27/03/2024, a seguito di disamina delle integrazioni richieste sul sito del Ministero della transizione ecologica, per quanto di competenza, si concorda con il parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza in quanto non si rilevano interconnessioni tra l'intervento proposto e i beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2204 presenti nell'area.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

